

## RELAZIONE TECNICA

### 1. Premessa generale

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in virtù della quale il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, è autorizzato ad apportare al vigente testo legislativo le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica ha reso *medio tempore* necessarie od opportune, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella delega.

Le modifiche al Codice di cui al presente decreto legislativo sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato.

Lo schema di decreto in esame, è, dunque, *in primis*, uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esigenze rappresentate dagli *stakeholders* del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di taluni istituti giuridici, al fine sia di scongiurare l'avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia di risolvere quelle eventualmente già in essere.

Inoltre, si è inteso fornire uno strumento in grado di assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori di settore una ricezione e uniforme applicazione degli orientamenti giurisprudenziali formati all'indomani dell'entrata in efficacia del vigente codice: in tale ottica, le nuove previsioni introdotte, intervenendo peraltro su criticità sollevate anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), hanno tenuto in considerazione i primi orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa formati in materia, consentendo così il formarsi e l'avvio di virtuose e via via consolidate prassi operative.

Le modifiche e le integrazioni in esso contenute sono comunque mirate a perfezionare l'impianto normativo del Codice, senza voler stravolgerne lo spirito e l'impostazione, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore, nell'ottica di promuovere il principio del risultato e della fiducia tra pubbliche amministrazioni e operatori economici, inserito nel Libro I quale assoluto elemento di novità rispetto alla previgente disciplina.

Sul punto, si evidenzia che **le disposizioni contenute nel presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, posto che le modifiche apportate al vigente Codice sono tutte nell'ottica di apportare dei chiarimenti in merito alla portata applicativa delle disposizioni vigenti ovvero di semplificare ed efficientare le procedure ivi disciplinate. Invero, lo schema di decreto in esame reca **un'apposita clausola di invarianza finanziaria**.



Il provvedimento in parola si pone dunque in linea di continuità con il Codice, nell'impostazione di fondo, nello spirito liberale, nell'architettura delle regole e delle procedure e le novelle proposte costituiscono l'occasione per chiarire, attuare e rafforzare le scelte di fondo del medesimo codice.

Appare doverosa la precisazione che le suddette novelle sono la risultante di un ampio, trasversale e costruttivo confronto non solo tra le Amministrazioni interessate ma anche con gli operatori di settore, tramite l'istituzione di tavoli interistituzionali tematici (tra cui il tavolo sulla digitalizzazione, il tavolo sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, il tavolo sulla revisione prezzi, il tavolo sui Collegi consultivi tecnici) corredati da riunioni periodiche, il tutto in una prospettiva di leale collaborazione che, pur nell'accompagnare il processo attuativo delle disposizioni del Codice, ha tuttavia evidenziato le criticità dei vari settori coinvolti, proponendo, nel contempo, soluzioni operative.

Ulteriore mezzo di confronto con le stazioni appaltanti e gli operatori economici è stato il servizio supporto giuridico istituito sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il quale sono stati affrontati quesiti e dubbi interpretativi, raccogliendo sollecitazioni ed elementi di riflessione che si sono rivelati strategici nella fase di istruttoria del presente testo normativo.

Alle attività di concertazione illustrate si è affiancato il confronto con gli operatori di settore mediante la consultazione pubblica attivata nel mese di luglio tramite una piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono stati invitati a partecipare n. 94 *stakeholders*, di cui n. 77 rappresentano operatori privati mentre n. 17 soggetti pubblici, che hanno presentato circa 630 contributi suddivisibili in tre macro-categorie: disallineamenti testuali; modifiche sostanziali e criticità interpretative.

Peraltro, in ossequio al rispetto del principio di stabilità dell'ordinamento giuridico, che impone che le norme abbiano un tempo ragionevole di applicazione e di assimilazione, consentendo agli operatori di adeguarsi ad esse, lo schema di decreto in commento interviene in modo chirurgico soltanto laddove i cambiamenti siano stati giustificati da un effettivo riscontro nella pratica, assicurando, in tal modo, certezza delle regole, stabilità del quadro regolatorio, efficienza di amministrazioni e imprese.

\*\*\*

Tanto premesso, lo schema di decreto si compone di 87 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa.

Di seguito si riporta l'analisi in dettaglio delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

## **2. Analisi relativa a ciascun articolo oggetto di intervento modificativo**

### **Articolo 1 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

All'articolo 1, comma 1 sono apportate delle modifiche all'articolo 11 del Codice in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali.



L'odierna disposizione prevede, alla **lettera a)**, una modifica al **comma 2 dell'articolo 11 del Codice**, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 e all'Allegato I.01 (di nuova introduzione con la presente novella legislativa). In particolare, in tale nuovo allegato, sono indicati i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4. La novella precisa, altresì, che in sede di prima modifica, l'Allegato I.01 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

In coerenza con i contenuti previsti nel nuovo Allegato I.01, la **lettera b)** si apporta una modifica al **comma 4 dell'articolo 11 del Codice** volta a precisare che, qualora l'operatore economico individuato durante la procedura di gara presenti alla stazione appaltante o all'ente concedente la dichiarazione di equivalenza delle tutele, quest'ultima deve essere verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'Allegato I.01.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 2 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 17 del Codice** disciplina, in via generale, le fasi delle procedure di affidamento, dall'avvio della procedura all'avvio dell'esecuzione del contratto. In particolare, al comma 3 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a concludere le procedure di selezione entro specifici termini indicati nell'allegato I.3, posto che il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Tanto posto, nell'ottica di chiarire e meglio specificare alcune disposizioni già previste dal Codice, il **comma 1, lettera a)**, della novella modifica il **comma 3 dell'articolo 17 del Codice** per precisare che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara.

Il **comma 1, lettera b)**, della novella introduce il **comma 3-bis all'articolo 17 del Codice** volto a prevedere l'inserimento di un nuovo termine nell'Allegato I.3 afferente al lasso temporale massimo che deve intercorrere tra la validazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire. La novella muove dall'esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, con la conseguenza che i costi del progetto non risultino più attuali rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'indizione della gara.

**Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



### **Articolo 3 (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 18 del Codice** disciplina le modalità di stipula del contratto di appalto.

La novella in esame interviene **sull'articolo 18, comma 3**, al fine di ridurre da 35 giorni a 30 giorni il periodo del c.d. *stand still* (*recte*: termine dilatorio) per la stipula del contratto (decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). Tale intervento si è reso opportuno alla luce, in particolare, degli impegni assunti in sede europea, relativi all'ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. In particolare, infatti, la milestone MIC1-84bis si pone l'obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicazione e la stipula del contratto) tra i criteri per misurare l'efficienza delle stazioni appaltanti.

Inoltre, la novella precisa che tale termine di trenta giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, eliminando il riferimento all'articolo 55, comma 2 del Codice.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### **Articolo 4 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 19 del Codice** richiama i principi fondamentali che vengono in rilievo con l'attività di digitalizzazione; in particolare, si tratta dei principi di neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica, protezione dei dati personali. In particolare, il comma 3 sottolinea l'importanza che tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente, prevedendo, pertanto, che le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Al fine di fugare dubbi interpretativi, il **comma 1** dell'odierna novella modifica il **comma 3 dell'articolo 19 del Codice** chiarendo che le attività e i procedimenti amministrativi citati sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

**La disposizione, volta esclusivamente a fugare dubbi interpretativi in merito all'individuazione delle piattaforme e dei servizi digitali infrastrutturali da utilizzare, ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### **Articolo 5 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 23 del Codice** disciplina il funzionamento della banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito anche "BDNC"), istituita presso l'ANAC. In particolare, la menzionata banca



dati banca interopera con le piattaforme digitali di *e-procurement* utilizzate dalle stazioni appaltanti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per ottemperare agli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Inoltre, si prevede che la BDNC sia integrata con la piattaforma unica della trasparenza, già istituita presso l'ANAC.

La disposizione, al **comma 1, lettera a)**, prevede una modifica al **comma 5 dell'articolo 23 del Codice**, volta a soppressione il termine "diretti" in relazione agli affidamenti alle società *in house*, al fine di evitare incertezze e dubbi applicativi con gli affidamenti diretti disciplinati agli articoli 48 e ss. del Codice.

Infine, il **comma 1, lettera b)** della novella in esame apporta una modifica al **comma 7 dell'articolo 23 del Codice** in tema di segnalazione all'AgID in caso di omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità tra i dati, riconoscendo il potere di segnalazione oltre che all'ANAC anche alle stazioni appaltanti.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 6 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 24 del Codice** disciplina il funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Tale fascicolo, istituito presso la BDNC di ANAC, permette la consultazione, per ciascun operatore economico, dei dati e delle informazioni per la verifica dei requisiti generali e speciali, occorrenti per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti.

Il comma 3 del citato articolo 24 del Codice prevede che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 94, riferite ai requisiti di partecipazione generale che possono comportare esclusione automatica dalla gara, garantiscono alla BDNC, attraverso la Piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Al fine di chiarire i dubbi applicativi emersi in sede di attuazione, la disposizione in esame, al fine di chiarire il rapporto tra le disposizioni di cui al Codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la BDNC, apporta delle modifiche all'**articolo 24, comma 3, del Codice**, chiarendo espressamente che le prime prevalgono sulle seconde in forza del principio di specialità delle fonti.

**La disposizione in esame, volta esclusivamente a fugare dubbi interpretativi, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 7 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 26 del Codice**, al comma 1, prevede la competenza dell'AgID di stabilire, di intesa con ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali di *e-procurement* e la conformità di dette piattaforme.



Sul punto, il **comma 1, lettera a)**, della disposizione in esame, apporta modifiche all'**articolo 26, comma 1 del Codice**, volte a prevedere che l'AgID è chiamata a stabilire non già la conformità delle piattaforme digitali di *e-procurement*, bensì le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme, in quanto ciò risulta maggiormente rispondente al ruolo di AgID e in linea con quanto previsto dal Codice. La novella, inoltre, prevede che tali modalità di certificazione saranno disciplinate dall'AGID di intesa, oltre che con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, anche con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per dare attuazione alla presente modifica, l'introdotta articolo *225-bis* prevede, tra l'altro, un termine di sessanta giorni per la sua adozione.

Conseguentemente, il **comma 1, lettera b)**, sostituisce il **comma 2 dell'articolo 26 del Codice**, il quale precisa che con il medesimo provvedimento del comma 1 sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare, sulla base degli standard internazionali di settore, l'adeguatezza dei sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione, nonché la sicurezza delle informazioni.

Infine, e in coordinamento con le modifiche appena illustrate, il **comma 1, lettera c)**, modifica il **comma 3 dell'articolo 26 del Codice**, al fine di chiarire che la certificazione rilasciata dall'AGID si fonda sui requisiti e sui titoli di cui al comma 2.

**Le disposizioni in esame sono volte a semplificare e a chiarire la procedura di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale. Pertanto, la novella ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 8 (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 38 del Codice** disciplina la localizzazione e l'approvazione del progetto delle opere, prevedendo, in particolare, al comma 3, che la stazione appaltante o l'ente concedente convoca una conferenza di servizi semplificata, di cui all'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990, per l'approvazione del PFTE ovvero della localizzazione dell'opera. Alla conferenza di servizi, in particolare, partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

L'odierna disposizione, alla **lettera a)**, apporta modifiche al citato **comma 3 dell'articolo 38 del Codice**, al fine di superare delle criticità interpretative derivanti dal mancato coordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241, senza comportare rallentamenti nei processi di realizzazione dell'opera pubblica.

La novella legislativa richiamata è volta a consentire anche alla amministrazione procedente, della quale l'articolo 38 non faceva menzione, di convocare la conferenza di servizi semplificata e, pertanto, di partecipare ai lavori della stessa.

Ai fini della convocazione e della partecipazione nella conferenza di servizi semplificata, la modifica apportata, quindi, riconosce al soggetto proponente l'intervento (stazione appaltante) la possibilità di avvalersi di una amministrazione procedente come definita dall'Allegato I.1.



La proposta, inoltre, chiarisce ulteriormente che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, nei casi in cui non sia tenuto all'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5.

In coordinamento con le modifiche apportate, la disposizione in esame, alle **lettere b), c) e d)**, introduce il riferimento all'amministrazione procedente modificando i **commi 5, 6 e 11 dell'articolo 38 del Codice**.

**Le disposizioni contenute nell'articolo in esame hanno carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 9 (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 41 del Codice** disciplina la progettazione rinviando ad allegati per aspetti di carattere più prettamente tecnico e operativo. Nel dettaglio, l'articolo 41, commi 2 e 3, disciplinano il contenuto dell'Allegato I.7, il quale definisce, oltre ai contenuti dei due livelli di progettazione, anche le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP. Inoltre, si precisa che in caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione deve contenere anche il capitolato informativo.

In sede di consultazione è emersa la necessità di apportare alcune correzioni al fine di assicurare una correlazione tra i livelli progettuali e gli obiettivi nonché il contenuto del capitolato informativo correlato, assicurando altresì un adeguato coordinamento con le disposizioni in materia di digitalizzazione.

Pertanto, l'articolo in esame, al **comma 1, lettera a)** apporta delle modifiche all'**articolo 41, comma 3, del Codice** al fine di chiarire che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), quando si utilizza la gestione informativa, è necessario redigere un capitolato informativo, supervisionato dal RUP. Con la modifica in esame, pertanto, viene chiarito che il supporto al RUP sarà fornito dal soggetto che ha la specifica competenza, ossia il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante.

Alla **lettera b)**, si apporta una modifica del **comma 4 dell'articoli 41 del Codice** volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore circa l'ambito applicativo delle disposizioni dell'Allegato I.8 riferito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine è stata prevista una riformulazione del citato comma 4 volta a frugare ogni dubbio circa l'applicabilità della disciplina contenuta nell'Allegato I.8.

Inoltre, la modifica proposta dal **comma 1, lettera c)**, introduce il **comma 5-bis all'articolo 41 del Codice**, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. In particolare, si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui



all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7 (di nuova introduzione). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Il **comma 1, lettera d)**, della disposizione in esame, al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, apporta delle modifiche all'**articolo 41, comma 6 del Codice** afferente al progetto di fattibilità tecnico economica, prevedendo che il PFTE deve contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 (**lettera d)**, **punto 1)** e deve recepire, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione (**lettera d)**, **punto 2)**.

Seguendo la medesima *ratio*, **la lettera e) del comma 1** dell'odierna disposizione modifica il **comma 8 dell'articolo 41 del Codice**, afferente alla progettazione esecutiva, sostituendo il riferimento al "livello di definizione degli oggetti" in quanto obsoleto, facendo riferimento ad un approfondimento del contenuto informativo (interno ed esterno rispetto ai modelli informativi) in coerenza con la norma internazionale ISO EN 19650.

Al **comma 1, lettera f)**, viene inserito un nuovo **comma 8-bis all'articolo 41 del Codice**, volto a precisare che in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. Si precisa altresì la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Al **comma 1, lettera g)**, invece, viene apportata una modifica all'**articolo 41 comma 13 del Codice**. Al fine di rendere quanto più precisa ed aderente alla realtà l'individuazione dei costi della manodopera, la disposizione, al **comma 1, lettera g)**, **punti 1 e 2**, introduce il riferimento al costo medio del lavoro all'interno del comma 13 dell'articolo 41 del Codice e precisa che la determinazione del citato costo medio effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve tener conto anche della dimensione o natura giuridica delle imprese.

Invece, **la lettera g)**, **punto 3**, precisa che i prezzi di riferimento per l'indicazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti di lavoro devono essere aggiornati e predisposti annualmente.

Al **comma 1, lettere h) e i)** sono apportate delle modifiche all'**articolo 41, comma 15, del Codice**, in materia di equo compenso.

In particolare, il menzionato comma 15 consente alle stazioni appaltanti di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell'Allegato I.13, all'interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell'equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale.

La novella in esame è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo del comma 15 dell'articolo 41 del Codice, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. "decreto parametri" erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione



dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita del nuovo **comma 15-bis** (introdotta dalla successiva lettera della novella in esame), una cosa è l'importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all'Allegato I.13) e un'altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La necessità di tale nuova disciplina, si rende opportuna a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di "equo compenso".

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera i)** introduce, pertanto, i nuovi commi **15-bis, 15-ter e 15-quater dell'articolo 41 del Codice**. Per quanto riguarda il **nuovo comma 15-bis**, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull'equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del codice, è stabilito che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) (*i.e.* i contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- ï in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso;
- ï per il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Tale previsione appare coerente con quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, lettera b) (nel quale si prevede che "*sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i [...] b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro*"). Tale meccanismo consente di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando tuttavia il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento.

Il **comma 15-ter**, infine, precisa che all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.

Infine, il nuovo **comma 15-quater** dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento

In conseguenza della modifica proposta è stato modificato l'Allegato I.13.



**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e disciplinano aspetti procedurali e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 10 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 43 del Codice**, in coerenza con l'introduzione del principio del risultato, mira a favorire, attraverso l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM) il miglior esito dell'investimento pubblico. La metodologia di gestione in esame, infatti, assicura la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi.

La disposizione proposta, al **comma 1, lettera a)**, apporta modifiche **all'articolo 43, comma 1 del Codice**, al fine di rivedere le soglie di applicabilità, aggiornando in rialzo la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro, in ragione del noto aumento dei costi dei prodotti e delle materie prime, nonché fissare soglia comunitaria, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice, per i lavori su edifici storico-artistici in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti. Trattasi, pertanto, di misure che contribuiscono a limitare l'impatto dell'obbligatorietà dell'adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti.

La disposizione in esame, al **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche al citato **comma 4 dell'articolo 43 del Codice** al fine di introdurre miglioramenti lessicali nonché la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e di semplificazione dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 11 (Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 44 del Codice** disciplina l'istituto dell'appalto integrato.

La novella in esame apporta delle modifiche al **comma 1 dell'articolo 44 del Codice** al fine di prevedere l'adozione di apposite linee guida, da parte del Consiglio Superiore per i lavori pubblici, per definire gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.

Si evidenzia, infatti, che a legislazione vigente il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene indicazioni sulle opere di natura tipologica e qualitativa, mentre mancano calcoli dimensionanti su opere e impianti. Tenuto conto di queste peculiarità del progetto di fattibilità tecnico-economica, con uno strumento flessibile (quale, appunto, le linee guida), si intende definire gli indirizzi metodologici relativi al passaggio dai predimensionamenti ai dimensionamenti effettivi di opere e impianti. Lo stesso rinvio ad uno strumento flessibile come le linee guida è finalizzato a promuovere l'omogeneità di approcci metodologici da parte delle stazioni appaltanti.



**Agli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione delle linee guida si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 12 (Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 49 del Codice** disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia.

Sul punto, la modifica apportata all'**articolo 49, comma 4, del Codice** è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della redazione della motivazione cui è subordinata l'applicazione della deroga al principio di rotazione negli affidamenti, specificandosi la necessità di una preventiva verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore uscente nonché della qualità delle prestazioni rese.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 13 (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 53 del Codice** ha ad oggetto le garanzie a corredo delle offerte. In particolare, il comma 4 si occupa della garanzia definitiva e prevede la facoltà della stazione appaltante di non richiederla per l'esecuzione dei contratti sottosoglia nonché per i contratti di pari importo stipulati a valere su un accordo quadro in casi debitamente motivati, con intento di semplificazione dell'esecuzione dei contratti di importi inferiore alle soglie europee.

La disposizione in esame prevede l'inserimento di un nuovo **comma 4-bis all'articolo 53 del Codice**, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi circa l'applicabilità o meno delle riduzioni *ex* articolo 106, comma 8, e degli aumenti *ex* articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 14 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 57 del Codice** prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche "clausole sociali" con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato.

Ciò premesso, le modifiche di seguito illustrate nascono dall'esigenza di distinguere i vincoli legati alle clausole sociali dagli obblighi discendenti dall'articolo 11, in materia di tutele lavoristiche.

In particolare, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, sostituisce il **comma 1 dell'articolo 57 del Codice** prevedendo che le misure oggetto delle specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta, siano orientate:



- ï a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio (**articolo 57, comma 1, lettera a)**);
- ï a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11(**articolo 57, comma 1, lettera b)**).

In particolare, alla **nuova lettera a)** si precisa che le clausole sociali debbano tener conto, in generale, della tipologia e del settore di riferimento. La formulazione della lettera a) riproduce nella sostanza quanto già previsto nell'alea del comma 1 vigente, ad eccezione della locuzione "*in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio*". Ciò al fine di fugare dubbi interpretativi e di rendere chiaro che la verifica di cui alla lettera a) debba riguardare tutti i settori. La formula recata dalla nuova lettera a) ("*tenuto conto della tipologia e del settore di riferimento*") può comunque soddisfare anche le specifiche esigenze del settore dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda, invece, la **nuova lettera b)**, in materia di tutele lavoristiche, relative all'applicazione dei CCNL di settore, si rinvia all'articolo 11, che prevede esaustivamente le tutele da includere nei bandi di gara anche in relazione al subappalto.

Inoltre, il **comma 1, lettera b)**, dell'odierna disposizione, inserisce il **comma 2-bis all'articolo 57 del Codice**, finalizzato ad assicurare che l'Allegato II.3 preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 15 (Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 59 del Codice** disciplina gli accordi quadro, prevedendo, nel dettaglio, che le stazioni appaltanti possono concluderli per una durata non superiore a quattro anni, indicando il valore stimato dell'intera operazione contrattuale, in modo da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Nell'ottica di tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro e le loro legittime aspettative in ordine alla stipula dei contratti attuativi, consentendo il rispetto del principio dell'equilibrio contrattuale, la novella in esame, al **comma 1, lettera a)**, introduce due periodi al **comma 1 dell'articolo 59 del Codice** al fine di precisare che:

- ï la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- ï nei casi in cui l'accordo quadro sia concluso con più operatori economici secondo i termini e le condizioni previsti dal medesimo accordo quadro senza riaprire il confronto competitivo, la decisione a contrarre deve indicare altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurarne l'equilibrio di ciascun contratto.



Infine, **la lettera b)** della presente novella introduce un **nuovo comma 5-bis all'articolo 59 del Codice**, al fine di precisare che in sede di stipula dei contratti attuativi dell'accordo quadro non è garantito il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (e, comunque, non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (a mente del quale alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile), la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 16 (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

Con l'introduzione della misura in esame, il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento un sistema revisionale automatico e permanente, sussistente durante tutta la vita del contratto di appalto, e in grado di consentire periodicamente a stazioni appaltanti e imprese, di monitorare l'effettivo andamento economico-realizzativo dell'appalto. Ciò, del resto, ha solo costituito il portato di uno dei principi informatori dell'attività negoziale della pubblica amministrazione, codificato dall'articolo 9 del Codice: il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, così come cristallizzatosi al momento dell'aggiudicazione e non in una fase ad essa antecedente (ad esempio, alla formulazione dell'offerta) o successiva (ad esempio, alla stipula del contratto o alla consegna dei lavori). Del resto, lo stesso articolo 9 del Codice, al comma 2, stabilisce come l'eventuale rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali debba limitarsi "al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento", quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione.

Pertanto, il **comma 1, lettera a)**, della novella in esame apporta modifiche al menzionato **comma 1 dell'articolo 60 del Codice**, al fine di specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Il **comma 1, lettera b)**, della disposizione in esame apporta modifiche al **comma 2 dell'articolo 60 del Codice**, al fine di chiarire che le clausole di revisione prezzi si applicano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione di costo del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Per rendere la disciplina della revisione prezzi auto esecutiva e il meccanismo dianzi illustrato immediatamente operativo, a normativa vigente il comma 3 dell'articolo 60 del Codice fa riferimento agli indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture elaborati dall'ISTAT, e, in particolare: con riguardo ai contratti di lavori, agli indici sintetici di costo di costruzione; con riguardo ai contratti di servizi e forniture, agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Ai sensi del comma 4, dell'articolo 60, è stata inoltre prevista l'individuazione di eventuali ulteriori categorie di indici ovvero di ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate (dal precitato comma 3) nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.



Ciò premesso, in sede di consultazione diversi operatori economici hanno sollecitato una revisione delle soglie di operatività delle clausole, che però non risulta sostenibile dal punto di vista economico-finanziario. Si ritiene, pertanto, di confermare il sistema introdotto nel 2023, garantendone tuttavia una piena attuazione attraverso linee guida e criteri di calcolo di agevole implementazione.

Va, infatti, considerato che per il settore dei lavori, l'attuazione delle clausole di revisione prezzi dipende dall'adozione da parte dell'ISTAT di indici sintetici. Il lungo confronto svolto con ISTAT e gli *stakeholders* di settore ha, tuttavia, evidenziato che il metodo individuato dall'ISTAT, finalizzato alla definizione di indici sintetici per categorie di opere (es. fabbricato industriale, strada in galleria, ecc.), avrebbe richiesto tempi estremamente lunghi di attuazione, quantificabili in circa 7 mesi per la definizione di un singolo indice sintetico. Per il settore dei servizi e delle forniture, esistono indici per il calcolo dell'incremento dei costi, ma le stazioni appaltanti segnalano grandi difficoltà nell'individuare l'indice di aggiornamento più adeguato al singolo appalto di servizi o forniture.

Al fine quindi di garantire per ogni affidamento l'operatività di un indice quanto più specifico possibile e idoneo ad assicurare la reale corrispondenza fra il proprio andamento e le concrete dinamiche del mercato di riferimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito un Tavolo tecnico volto all'individuazione dei nuovi indici sintetici in grado di fornire la copertura più ampia possibile alle voci di costo degli affidamenti sia di lavori che di servizi e forniture.

In particolare, il predetto Tavolo tecnico ha promosso un confronto sulle modalità attuative del nuovo meccanismo revisionale grazie alla partecipazione ad esso, non soltanto degli attori istituzionali competenti, ma anche degli operatori economici di settore. Infatti, obiettivo del Tavolo è stato quello di approfondire le metodologie e i criteri di elaborazione dei nuovi indici sintetici di aggiornamento dei costi e dei prezzi, con l'intento di corrispondere con sempre maggiore aderenza e concretezza agli effettivi andamenti economici dei differenti mercati di riferimento.

Tenuto conto dei diversi meccanismi applicativi che l'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici prevede, rispettivamente, per la determinazione della variazione dei costi dei contratti di lavori e dei prezzi dei contratti di servizi e forniture, il predetto Tavolo, si è inoltre articolato in due diverse componenti, che hanno previsto la partecipazione, da un lato, delle principali associazioni di categoria rappresentative del comparto degli appalti di lavori, e, dall'altro lato, delle principali associazioni di categoria rappresentative del settore degli appalti di servizi e di forniture.

In esito alle attività svolte, per quanto riguarda i contratti di lavori, sono state elaborate 20 diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), precisando per ciascuna TOL il peso relativo a 6 puntuali elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia; trasporto; rifiuti. Per ogni elemento di costo delle singole TOL sono stati poi a loro volta individuati i rispettivi componenti elementari, pervenendo in tal modo ad un unico indice sintetico di riferimento.

I 20 indici così elaborati consentiranno pertanto di offrire un quadro chiaro ed esaustivo delle varie tipologie di lavorazioni, mentre i precedenti 3 indici (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) saranno utilizzati solo a fini statistici. L'elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), in relazione alle quali saranno adottati gli indici, è contenuto in apposita tabella acclusa al nuovo **Allegato II.2-bis**, inserito dal presente decreto.



In tale contesto, si iscrive la modifica apportata al **comma 3 dell'articolo 60 del Codice dal comma 1, lettera c), numero 1)**, della novella in esame, volta a precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono individuati ai sensi del comma 4 dell'articolo 60. Invero, il citato **comma 4 dell'articolo 60 del Codice**, così come modificato dal **comma 1, lettera d), dell'articolo in esame**, prevede, appunto, che questi siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A del citato Allegato II.2-bis.

Ai sensi del **comma 4-ter dell'articolo 60 del Codice**, inserito ad opera del **comma 1, lettera e), della novella in esame**, il menzionato Allegato II.2-bis disciplina, peraltro, le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Nel dettaglio, al fine di tutelare il principio dell'equilibrio contrattuale, l'Allegato II.2-bis:

- chiarisce che, per gli appalti di servizi e forniture, il recepimento delle clausole “straordinarie” di revisione dei prezzi previste dal Codice non esclude la possibilità di prevedere nel contratto ulteriori clausole di aggiornamento, destinate ad adeguare il corrispettivo dell'operatore economico alle fluttuazioni del mercato. Tale chiarimento è stato fortemente invocato dagli operatori di settore;
- chiarisce che se l'applicazione delle clausole di revisioni prezzi non sono idonee a garantire l'equilibrio contrattuale, si può ricorrere allo strumento della rinegoziazione del contratto (ex art. 120 del Codice). Se anche la rinegoziazione non garantisce l'equilibrio contrattuale (ipotesi che si può verificare specialmente quando c'è un rinnovo contrattuale che determina un significativo innalzamento del costo del lavoro), si prevede la possibilità che l'operatore economico richieda alla stazione appaltante la risoluzione del contratto, senza penali;
- individua il tempo “zero” di calcolo della revisione prezzi, che coincide con il momento dell'aggiudicazione; al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, si prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del “ritardo” sia imputato alla stazione appaltante;
- prevede che la revisione prezzi opera anche nei riguardi dei subappaltatori, al fine di elevare le garanzie connesse al subappalto ed evitare l'indebito arricchimento dell'appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi sia incamerata dal medesimo, ma non traslata sul subappaltatore.

Per quanto concerne, invece, l'operatività degli indici revisionali nei settori delle forniture e dei servizi, il Tavolo tecnico nella sua sotto-componente dedicata espressamente alla “revisione prezzi” in tali comparti, ha individuato nell'ambito dei CPV (Common Procurement Value) già esistenti, circa 500 CPV articolati in 3 “digit” (sotto categorie), associati ad uno o più degli indici ISTAT di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 60 (gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie).

Al riguardo, il **comma 1, lettera c), numero 2)** modifica il **comma 3, lettera b), dell'articolo 60 del Codice**, al fine di prevedere che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi gli indici sintetici possono essere anche disaggregati. La *ratio* di tale



previsione si rinviene nell'esigenza di prendere in considerazione quelle ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientrino in due o più CPV, in relazione alle quali si ritiene opportuno che si proceda ad un'applicazione disaggregata dei diversi indici ISTAT associati ad essi applicabili.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che dispongono, in ragione dei settori di riferimento, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, **il comma 4-bis dell'articolo 60 del Codice**, inserito dal **comma 1, lettera e), della novella**, precisa che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 60 (*i.e.* prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie).

Infine, il menzionato **comma 4-bis dell'articolo 60 del Codice** esclude l'obbligo dell'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi in relazione agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

Per quanto concerne i profili finanziari, la novella non modifica il comma 5 dell'articolo 60 del Codice, che reca l'idonea copertura finanziaria per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della clausola di revisione prezzi. Il menzionato comma 5 dell'articolo 60 del Codice, invero, prevede che: *“Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:*

*a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;*

*b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;*

*c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.”.*

La disposizione in esame si collega all'articolo 15 del nuovo Allegato II.2-*bis*, per il cui esame si rimanda all'analisi effettuata nell'articolo del presente schema dedicato all'introduzione del menzionato Allegato.

**La disposizione in esame, apportando delle modifiche di chiarimento alla disciplina vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della clausola di revisione dei prezzi trovano copertura all'interno del quadro economico dei relativi interventi ovvero nelle risorse disponibili delle stazioni appaltanti.**

#### **Articolo 17 (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 61 del Codice** prevede, per le stazioni appaltanti, la “facoltà” di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di riservarne l'esecuzione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.



Il **comma 1** della novella in esame **introduce un nuovo comma 2-bis al citato articolo 61 del Codice**, al fine di prevedere che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

Inoltre, si dispone l'**abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 61 del Codice**, i quali rinviano all'Allegato II.3 quanto alla previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, è conseguente alla modifica che ha traslato il riferimento al citato Allegato II.3 nell'ambito dell'articolo 57, inerente alle clausole sociali.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di risolvere un difetto di coordinamento fra l'articolo 57, comma 1, e l'articolo 61, commi 1 e 2, con l'obiettivo di evitare di porre a carico dei consorzi o cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate oneri di partecipazione non coerenti con il proprio fine statutario, quali le pari opportunità generazionali e di genere.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 18 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 62 del Codice** individua innanzitutto la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché quella (di cinquecentomila euro) per i lavori, quale limite oltre il quale si applica il regime di qualificazione: mentre per le procedure di affidamento di importo superiore alle soglie richiamate le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4, per le procedure di importo inferiore possono invece essere gestite in autonomia dalle medesime stazioni appaltanti.

Sul punto, si evidenzia che lo Stato italiano, in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha assunto specifici impegni con l'Unione Europea. In particolare, da un lato, la "MIC1-73 bis - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prescrive l'adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, e, dall'altro lato, la "MIC1-73 ter - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni" prevede l'introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Tanto premesso, la presente proposta normativa prevede, al **comma 1, lettera a)**, per dare diretta attuazione alla MIC1-73 ter, modifiche al **comma 3 del menzionato articolo 62 del Codice** al fine di prevedere che nell'Allegato II.4 siano indicati, oltre ai i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Alla **lettera b)** sono apportate modifiche al comma 4, al fine di prevedere che al tavolo istituito presso l'ANAC prendono parte non solo le stazioni appaltanti ma anche le centrali di committenza.



Ciò nell'ottica di evidenziare il differente ambito di attività tra il tavolo dei soggetti aggregatori (istituito e operante presso il MEF) e quello di nuova istituzione.

Alla **lettera c)** sono apportate delle modifiche al **comma 6, del citato articolo 62 del Codice**, e in particolare:

- ï al **punto 1)**, si modifica **la lettera a) del comma 6** al fine di precisare che le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle stazioni appaltanti qualificate;
- ï al **punto 2)** è modificata, a fini di chiarimento, **la lettera c) del comma 6**, per sostituire il riferimento agli “affidamenti per servizi e forniture” con quello agli “affidamenti di appalti di servizi e forniture”;
- ï al **punto 3)** è modificata **la lettera g) del comma 6**, al fine di precisare che il supporto richiesto da parte della stazione appaltante non qualificata deve essere costituito da soggetti esperti terzi riconducibili alla stazione appaltante qualificata “affidataria”, e quindi non presenti nella stazione appaltante non qualificata (affidante).

Alla **lettera d)** della novella in esame viene introdotto un **nuovo comma 6-bis all'articolo 62 del Codice** al fine di prevedere che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi e forniture. Tale disposizione, invero, assicura una base giuridica per dare attuazione alla citata MIC1-73 bis, la quale prescrive l'adozione sentita l'ANAC, di una circolare che fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (articolo 62, comma 6, lettera a), del Codice).

La **lettera e)**, invece, apporta delle modifiche di coordinamento tra il **comma 17 dell'articolo 62 del Codice** e la formulazione dell'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.4, prevedendo che anche agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici.

Infine, alla **lettera f)**, la novella in esame modifica il **comma 18 del menzionato articolo 62 del Codice**, al fine di specificare che l'obbligo di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia delle soglie previste per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all'articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all'articolo 3, comma 5, dell'Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto.



**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 19 (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

La disposizione in esame dispone delle modifiche **all'articolo 63 del Codice, recante** *“Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”*.

A più di un anno dall'entrata in vigore del Codice e alla luce delle osservazioni ricevute in sede di consultazione, è emersa la necessità di apportare delle modifiche di coordinamento, volte ad assicurare la piena applicazione dell'istituto in esame.

In particolare, al **comma 1, lettera a)**, della novella in esame, sono apportate modificazioni al **comma 2 del menzionato articolo 63 del Codice**, al fine di ricomprendere, oltre alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, anche la qualificazione per l'esecuzione nel sistema di articolazione per fasce di importo.

Al **comma 1, lettera b)**, sono apportate delle modificazioni al **comma 6 del menzionato articolo 63 del Codice**, e, in particolare: da un lato, si precisa che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per l'affidamento di servizi e forniture; dall'altro lato, si abroga il secondo e il terzo periodo del comma (secondo il quale *“Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione”*), posto che tale disposizione risulta essere eccessivamente limitante e in contrasto con il principio di proporzionalità e la ratio sottesa all'istituto della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Alla **lettera c)**, viene inserito un **nuovo comma 6-bis all'articolo 63 del Codice**, al fine di precisare che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione (riprendendo quanto previsto dal terzo periodo del comma 6 dell'articolo 63 del Codice).

Alla **lettera d)**, il **comma 8 dell'articolo 63 del Codice** viene sostituito al fine di sopprimere la previsione per la quale, mediante modifiche e integrazioni all'Allegato II.4, l'ANAC può disciplinare specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato, in quanto ciò non risulta pienamente rispondente al ruolo dell'ANAC in linea con quanto previsto dal Codice. Invero, la modifica proposta risulta necessaria per ragioni di coerenza giuridico-normativa con quanto previsto dall'articolo 62, comma 3, che prevede un'apposita clausola di delegificazione dell'Allegato II.4, tramite l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in Conferenza unificata.

Infine, alla **lettera e)**, viene sostituito il **comma 10 dell'articolo 63 del Codice** al fine di offrire copertura normativa alla attività della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in relazione alla formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l'esecuzione del



contratto; nonché ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall'accREDITAMENTO i privati aventi scopo di lucro.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 20 (Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo 67 del Codice detta la disciplina in materia di consorzi non necessari, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili, rinviando all'emanazione di un regolamento di attuazione per la disciplina dei requisiti tecnici e finanziari dei consorzi.

Le modifiche apportate dalla presente disposizione al citato articolo 67 del Codice derivano dalla necessità di coordinamento sistematico e apportano ulteriori modifiche in tema di qualificazione dei

Nel dettaglio, la novella in esame, **al comma 1, lettera a)**, modifica il **comma 1 dell'articolo 67** del codice eliminando il riferimento al regolamento di cui all'articolo 100, comma 4 e inserendo il riferimento all'allegato II.12.

Il **comma 1, lettera b)**, modifica l'**articolo 67, comma 2**, del Codice, intervenendo, **al punto 1), sull'alinea**, per evidenti esigenze di coordinamento conseguenti all'introduzione del nuovo articolo 226-bis nonché, nonché, **al punto 2)**, sulla **lettera b)** al fine precisare che per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio e dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, nonché mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104, utilizzando i requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Il **comma 1, lettera c)**, modifica l'**articolo 67, comma 3 del Codice**, estendo anche ai consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, in armonia con gli orientamenti forniti dall'ANAC, la previsione, finora vigente solo per i consorzi stabili, in virtù della quale i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il successivo comma 4 dell'articolo 67 prevede, invece, soltanto per i consorzi stabili l'indicazione in sede di gara della consorziate per la quale il consorzio concorre. Pertanto, la novella in esame, **al comma 1, lettera d)**, modifica il citato **articolo 67, comma 4 del Codice**, chiarendo che sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Si precisa altresì che quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (*i.e.* consorzi di cooperative e artigiani), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (c.d. "designazione a cascata").

Sempre al fine di superare le predette criticità interpretative e in coordinamento con le modifiche apportate dalla presente disposizione, il **comma 1, lettera e)**, della novella modifica il **comma 5 dell'articolo 67 del Codice** precisando che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95



e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Infine, in sede di consultazione è emerso come, con l'entrata in vigore del Codice, sia sorto il dubbio in ordine alla permanenza del divieto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (transitoriamente vigente sino al 30 luglio 2023), che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. Ciò, stante la mancata riproduzione di detta previsione nel Codice e considerato che l'articolo 255 del Codice prevede l'ultravigenza del solo comma 7 dell'articolo 36, attinente alla qualificazione dei consorzi stabili.

Pertanto, al fine di superare detta criticità interpretativa e in aderenza alle indicazioni fornite dall'ANAC, il **comma 1, lettera f)**, della novella in esame, apportando delle modifiche al **comma 7 dell'articolo 67 del Codice**, chiarisce che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA). Viene altresì introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 21 (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo 70 del Codice disciplina le diverse procedure di scelta del contraente per l'aggiudicazione di appalti pubblici. In particolare, il comma 4 individua espressamente i casi di inammissibilità delle offerte e, tra questi, la lettera f) prevede l'inammissibilità dell'offerta il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. In stretta aderenza con le pronunce giurisprudenziali in materia, il **comma 1** dell'odierna disposizione modifica la **lettera f) del comma 4 dell'articolo 70 del Codice**, al fine di precisare l'ammissibilità di un'offerta al rialzo (il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara) qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 22 (Inserimento dell'articolo 82-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

La disposizione, al fine di promuovere la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, inserisce l'articolo **articolo 82-bis nel Codice**, il quale introduce il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione.

Nel dettaglio del citato articolo 82-bis:

- il **comma 1** prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara iniziali l'accordo di collaborazione, con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione, anche mediante la definizione di



meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo;

- il **comma 2** precisa che l'accordo di collaborazione, redatto in coerenza con il nuovo Allegato II.6-bis, definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi dell'accordo;
- il **comma 3** prevede che all'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 del nuovo Allegato II.6-bis al Codice. Si specifica che l'accordo è aperto all'adesione di ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione;
- il **comma 4** prevede che le stazioni appaltanti debbano, ai fini del monitoraggio, comunicare alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici provvederà poi a riferire periodicamente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle funzioni di monitoraggio di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse disponibili umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.**

#### **Articolo 23 (Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 98, comma 3, del Codice**, tra le fattispecie dalle quali è possibile desumere la sussistenza di un illecito professionale grave, alla lettera c) ricomprende la condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

La disposizione in esame interviene sulla fattispecie sopra riportata (*i.e.* articolo 97, comma 3, lettera c) del Codice), al fine di chiarire che la condotta dell'operatore economico che può essere oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante è anche quella dalla quale sia conseguita l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora calcolate in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 24 (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

All'articolo in esame si aggiunge un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante può richiedere all'offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del



testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

**Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri.**

#### **Articolo 25 (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo 100 del Codice detta una disciplina dei requisiti di ordine speciale sia con riferimento agli appalti di lavori che di servizi e forniture.

In sede di consultazione è emersa la necessità di adeguare i riferimenti temporali riferiti ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale di cui al comma 11 dell'articolo 100 del Codice.

Pertanto, al fine di superare le predette criticità, l'odierna disposizione **al comma 1, lettera b)**, modifica **l'articolo 100, comma 11, del Codice**, per specificare i requisiti (di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale) che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici.

Al **comma 1, lettera a)**, viene, invece, apportato una modifica di mero coordinamento a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 226-*bis* che disciplina tutti gli atti attuativi del codice.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e di mero coordinamento e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 26 (Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

La previsione dell'articolo 103 si correla al contenuto dell'articolo 100 del Codice che rimanda ad un regolamento per la disciplina del sistema di qualificazione e dell'iscrizione all'elenco ufficiale dei prestatori dei servizi e dei fornitori: invero, il menzionato articolo 103 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere ulteriori requisiti di partecipazione nel caso di appalti di ingente valore economico (superiore ai 20 milioni di euro).

In sede di consultazione è emerso un mancato coordinamento tra la disposizione e l'articolo 2, comma 6 dell'Allegato II.12, a mente del quale, per gli appalti di importo a base di gara superiore a €20.658.000, l'operatore economico deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, una cifra di affari non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

Si ritiene, pertanto, necessario prevedere un coordinamento delle suddette previsioni, al fine di definire una disciplina univoca.



A tal fine, l'odierna disposizione, **al comma 1**, modifica l'**articolo 103, comma 1, lettera a), del Codice**, eliminando la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 27 (Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo 104 del Codice disciplina il contratto di avvalimento, prevedendo un vero e proprio cambio di impostazione, incentrando la disciplina sul contratto di avvalimento piuttosto che sul mero sistema del prestito dei requisiti. Nel dettaglio, il comma 4 indica i documenti che il concorrente che si avvale di altri è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante e si specifica che l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione, tra l'altro, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

In realtà, l'ANAC non rilascia certificati di attestazione, esulando tale compito dalle competenze dell'Autorità. Pertanto, l'odierna disposizione, **al comma 1, lettera a)**, modifica il **comma 4 dell'articolo 35 del Codice**, sopprimendo il riferimento all'ANAC.

Pertanto, **il comma 1, lettera b)**, della presente disposizione modifica il **comma 12 dell'articolo 104 del Codice** introduce un temperamento all'ipotesi di incompatibilità all'utilizzo dell'avvalimento nel caso in cui l'operatore abbia fatto ricorso all'avvalimento premiale, prevedendo che ciò sia possibile, purché sia dimostrato in concreto, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 28 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

In tema di garanzie per la partecipazione alla procedura, l'**articolo 106, comma 3**, secondo periodo del Codice, prevede che la garanzia fideiussoria deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente.

La disposizione in esame, **al comma 1, lettera a)**, modifica il **comma 3 dell'articolo 106 del Codice** è finalizzata a chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature).

Il **comma 1, lettera b)**, interviene invece sull'**articolo 106, comma 8**, al fine di chiarire che la riduzione della garanzia ivi prevista deve conseguire alla completa gestione tramite la piattaforma dell'intero ciclo di vita della polizza (**numero 1**), nonché di eliminare un refuso (**numero 2**).



**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 29 (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 108** del Codice indica i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici con il riferimento dei criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il comma 7 prevede che i documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione.

La disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, interviene sull'**articolo 108, comma 7, del Codice**, per meglio dettagliare le procedure concernenti i criteri premiali per gli operatori economici.

Il **comma 1, lettera b)**, interviene, invece, **sul comma 11 dell'articolo 108, del Codice**, il quale prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. In particolare, la novella chiarisce che il menzionato divieto riguarda, oltre che l'offerta di opere aggiuntive, anche l'offerta di prestazioni aggiuntive.

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e di mero coordinamento e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 30 (Abrogazione all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 109** del Codice ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili. All'attualità, si rappresenta che il *rating* di impresa non è ancora stato oggetto di attuazione. In ogni caso, si ravvisano forti criticità legate al funzionamento di un simile sistema, in punto di coordinamento con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza, ben potendo il requisito reputazionale sconfinare in un ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci, pertanto, anche di ottenere valutazioni prestazionali positive.

Tenuto conto di quanto precede, la disposizione in esame prevede l'abrogazione dell'intero **articolo 109 del Codice**.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 31 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 110 del Codice** disciplina le offerte anomale, prevedendo che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati nell'offerta, appaia anormalmente bassa. In particolare, il



comma 4 dell'articolo 110 individua due fattispecie per le quali non sono ammesse giustificazioni, tra cui gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Al fine del coordinamento in particolare con la disposizione di cui all'articolo 41, comma 14, del Codice, si rende necessario sostituire il termine "oneri di sicurezza" con "costi della sicurezza".

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e di coordinamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### **Articolo 32 (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 116 del Codice** detta la disciplina afferente al collaudo e alla verifica di conformità. Il comma 4 del menzionato articolo 116 disciplina la nomina e il compenso dei collaudatori per i contratti di lavori, prevedendo, al fine di garantire l'imparzialità delle operazioni di collaudo, che i collaudatori siano scelti tra i dipendenti dell'amministrazione che svolge le funzioni di stazione appaltante o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di requisiti di moralità, competenza e professionalità.

La modifica all'**articolo 116, comma 4 del Codice**, apportata **dal comma 1, lettera a)** della disposizione in esame, prevede innanzitutto una specificazione per l'individuazione dei collaudatori.

In particolare, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti fra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;

Invece, per quanto attiene ai settori speciali, i concessionari e gli operatori economici che esercitano le attività previste dagli articoli da 146 a 152 del codice nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubblica. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Per quanto concerne il compenso da riconoscere per l'attività di collaudo, il medesimo comma 1, lettera a), introduce inoltre un **nuovo comma 4-bis all'articolo 116 del Codice** al fine di chiarire che lo stesso è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14. Sul punto, si anticipa che tale modifica si coordina con quella apportata all'articolo 29 dell'Allegato II.14 al Codice, al fine di specificare che il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti al personale della stazione appaltante è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con il nuovo comma 4-ter si introduce la possibilità per lavori di particolare complessità di permettere al collaudatore o alla commissione di collaudo di dotarsi, previa adeguata motivazione, di



una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. A tal fine si specifica che gli oneri della medesima sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'allegato II.14.

Inoltre, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera b)**, apporta delle modifiche al **comma 6 dell'articolo 116 del Codice** posto che in sede di consultazione sono pervenute segnalazioni da parte delle Amministrazioni locali circa delle criticità applicative della disposizione richiamata conseguenti alla limitazione contenuta nella lettera b) del citato comma 6, che non consente di assegnare incarichi di collaudo ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza che svolgono o che abbiano svolto attività di servizio nella regione dove sono ubicati i lavori pubblici da collaudare.

Ciò premesso, si ritiene maggiormente rispondente alle finalità della norma disporre il divieto di incarico di collaudo ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza che non abbiano motivi di conflitto di interesse come declinati all'articolo 16 del Codice.

In tale contesto, pertanto, in coerenza con quanto rappresentato, si sono apportate delle modifiche all'intero comma 6 dell'articolo 116 del Codice, eliminando l'incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio, sia con riferimento ai dipendenti pubblici (**lettera b) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**), sia con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio (**lettera a) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**), che con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza (**nuova lettera a-bis) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice**).

**Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli oneri correlati ai compensi riconosciuti ai collaudatori rientrano all'interno delle somme previste nei quadri economici di ciascun intervento.**

### **Articolo 33 (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 119** del Codice definisce il contratto di subappalto. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese, la disposizione in esame, al **comma 1, lettera a)**, interviene sul **comma 2 del citato articolo 119 del Codice** al fine di prevedere che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. A tal riguardo, la disposizione in esame precisa che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il **comma 1, lettera b)**, inserisce il **comma 2-bis all'articolo 119 del Codice** al fine di prevedere che l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori.

Al **comma 1, lettera c)**, interviene invece sul **comma 8 dell'articolo 119 del Codice** al fine di assicurare il miglior coordinamento interno delle disposizioni del Codice.



Al **comma 1, lettera d)**, la disposizione in esame interviene sul **comma 12 dell'articolo 119, del Codice**, al fine di prevedere la possibilità, per il subappaltatore, di applicare, oltre ai CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore.

Infine, il **comma 1, lettera e)**, della disposizione in esame interviene sul **comma 20 dell'articolo 119 del Codice**, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 34 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

In tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione, l'**articolo 120**, comma 1, del Codice, dispone che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento in dipendenza, tra l'altro, di varianti in corso d'opera rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

Al riguardo, al **comma 1, lettera a)**, la disposizione in esame apporta modifiche al **comma 1, lettera c), dell'articolo 120 del Codice** a fini di mero coordinamento.

Invece, il **comma 1, lettera b)**, introduce i **commi 15-bis, 15-ter e 15-quater nell'articolo 120 del Codice**, al fine di meglio chiarire, al comma 15-bis, il concetto di "circostanze imprevedibili" e, al comma 15-ter, cosa non configura "varianti in corso d'opera". Infine, il comma 15-quater precisa che le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e di coordinamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 35 (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo 122 del Codice disciplina le ipotesi di risoluzione del contratto, distinguendo, al comma 1, le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono risolvere il contratto, e, al comma 2, le fattispecie di risoluzione automatica.

Tanto posto, la novella in esame dispone l'abrogazione di un'ipotesi di risoluzione del contratto con contestuale inserimento della medesima fattispecie tra quelle di risoluzione automatica del contratto (**inserimento della lettera b-bis) al comma 2 dell'articolo 122 del Codice**).



Tale fattispecie, in particolare, si configura qualora sia accertata, successivamente all'aggiudicazione, la presenza di una causa automatica di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 in capo all'appaltatore.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 36 (Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 123 del Codice** disciplina le ipotesi di recesso del contratto, a mente del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

La disposizione in esame, al **comma 1**, apporta una modifica di coordinamento all'**articolo 123, comma 1 del Codice**, introducendo il riferimento all'articolo 11 dell'Allegato II.14, il quale disciplina le ipotesi di recesso.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 37 (Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 125 del Codice** disciplina l'istituto della anticipazione e modalità e termini di pagamento del corrispettivo.

In particolare, la novella in esame apporta delle modifiche al **comma 1 dell'articolo 125 del Codice**, rimodulando le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato, rispetto ai quali si pone l'esigenza di contenere il valore dell'anticipazione, evitando che anticipazioni di importo troppo elevato determinino un disallineamento tra il valore dell'anticipazione e l'esecuzione delle prestazioni, garantendo quindi alle stazioni appaltanti pieno controllo sul rispetto del cronoprogramma e una corrispondenza effettiva tra il livello di finanziamento di ciascuna opera e il relativo stato di avanzamento.

Inoltre, si chiarisce che, nel caso di appalto integrato, l'anticipazione deve essere calcolata e corrisposta in due fasi: distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Si precisa che la previsione introdotta nel Codice per cui in caso di contratti pluriennali l'anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità riguarda solo i contratti di servizi e forniture. Per i contratti di lavori, invece, resta quindi ferma la regola per cui l'anticipazione deve essere calcolata in rapporto all'intero valore contrattuale.



**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 38 (Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 126 del Codice** disciplina le penali e i premi di accelerazione. In particolare, il comma 1 prevede che le penali siano calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, non potendo comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti, l'odierna disposizione:

- **al comma 1, lettera a)** modifica l'**articolo 126, comma 1, del Codice**, prevedendo un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali (i.e., il valore minimo passa da 0,3 a 0,5 per mille mentre il valore massimo dall'1 all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale);
- **al comma 1, lettera b)** modifica l'**articolo 126, comma 2, del Codice**, introducendo l'obbligo di inserire nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconosciuto del premio di accelerazione (**punto 1**), modificando la disciplina sul premio di accelerazione (**punto 2**), nonché apportando ulteriori modifiche di coordinamento (**punti 3 e 4**);
- **al comma 1, lettera c)** inserisce il **comma 2-bis all'articolo 126 del Codice** introducendo la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premiali anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora compatibile con l'oggetto dell'appalto.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 39 (Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 141 del Codice** individua l'ambito soggettivo di applicazione del Libro III, nonché le disposizioni generali degli altri Libri che risultano applicabili ai settori speciali.

In particolare, il comma 3 del menzionato articolo 141 del Codice indica le disposizioni dei Libri I e II che trovano applicazione anche nell'ambito dei settori speciali. Per quanto riguarda l'esecuzione dei contratti, il comma 3, lettera i), dell'articolo 141 stabilisce che si applicano agli appalti nei settori speciali gli articoli 113 (requisiti per l'esecuzione dell'appalto), 119 (subappalto), 120 (modifiche dei contratti in corso di esecuzione) e 122 (risoluzione).

In sede di consultazione sono emersi diversi disallineamenti testuali che la presente proposta normativa mira a superare.

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a)** dell'odierna disposizione modifica il menzionato **comma 3 dell'articolo 141 del Codice**:



- introducendo il riferimento agli articoli 106 e 117 in materia di garanzie al fine di uniformare la disciplina dei settori ordinari a quelli speciali. In tal modo si consente anche agli operatori economici che operano nei settori speciali di poter usufruire dei benefici che il Codice ha previsto quali ad esempio lo svincolo progressivo delle fidejussioni prestate;
- introducendo il riferimento alla disciplina del collaudo (articolo 116);
- circoscrivendo l'applicazione dell'articolo 120;
- introducendo il riferimento alla disciplina dell'articolo 125: tale riferimento risulta necessario per assicurare, durante l'esecuzione dell'appalto, l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione;
- introduce il riferimento agli articoli da 215 a 219 del codice al fine di chiarire che la disciplina relativa ai CCT si applica anche ai settori speciali.

Il **comma 1, lettera b)** inserisce il **comma 3-bis all'articolo 141 del Codice** prevedendo che per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.

Il **comma 1, lettera c)**, infine, modifica il **comma 4 dell'articolo 141 del Codice** inserendo, per questioni di coordinamento, il riferimento alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti nei settori speciali.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 40 (Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

La disposizione inserisce il **comma 2-bis all'articolo 147 del Codice** per prevedere che sono esclusi dalla applicazione del Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al settore dell'elettricità, in linea con le vigenti disposizioni unionali.

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 41 (Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **modifica l'articolo 162, comma 1, del Codice**, che, in materia di settori speciali, disciplina i sistemi di qualificazione degli operatori economici, **inserendo, in fine, un periodo** per reintrodurre la disposizione, già contenuta nell'articolo 134 del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 77 della Direttiva 2014/25/UE, che riconosce la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 42 (Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**



L'articolo **modifica l'articolo 169, del Codice** che disciplina le cc.dd 'procedure regolamentate', vale a dire quelle procedure di gara che sono precedute dall'adozione di atti interni con i quali stazioni appaltanti o gli enti concedenti adottano una propria disciplina in merito alle cause di esclusione e ai criteri di selezione e sulla base di questa disciplina svolgono tali procedure di gara.

In particolare, **la modifica interessa il comma 1**, che prevede che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possano elaborare proprie regole in materia di cause di esclusione, definendo quali condotte siano rilevanti come "grave illecito professionale" ai sensi degli articoli 94 e seguenti.

In sede di consultazione è emersa la necessità di chiarire la portata applicativa della previsione, riconducendo la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, che ne garantiscano un'equilibrata applicazione in tutti i settori, nell'interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti.

Pertanto, al fine di evitare le riferite criticità e in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, la modifica introdotta è volta a specificare che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98, purché nel rispetto dei principi di cui al citato articolo 98.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 43 (Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **interviene sull'articolo 172 del Codice**, che, nell'ambito dei settori speciali, prevede in capo agli enti aggiudicatori il generale obbligo di relazionare e rilevare in un unico documento le informazioni delle procedure indette.

In particolare, **modifica il comma 1, lettera b)** per correggere un errore materiale di richiamo normativo della disposizione, che, nel prevedere che le citate informazioni devono essere tali da consentire agli enti aggiudicatori di giustificare le principali decisioni adottate, ricomprende in tali decisioni l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara nei settori ordinari di cui all'articolo 76, piuttosto che, correttamente, l'utilizzazione di procedure negoziate senza pubblicazione di un bando nei settori speciali di cui all'articolo 158.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 44 (Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **interviene sull'articolo 174 del Codice**, che ha introdotto una nuova nozione generale di partenariato pubblico-privato, comprensiva sia del partenariato pubblico-privato contrattuale sia del partenariato pubblico-privato istituzionale.



In particolare, con specifico riferimento al partenariato pubblico-privato contrattuale, **modifica il comma 3, primo periodo** per chiarire che anche la finanza di progetto, in quanto peculiare forma di concessione, rientra nel *genus* del partenariato pubblico - privato.

Si tratta, pertanto, di una modifica di mero coordinamento normativo, finalizzata ad evitare dubbi interpretativi, prevedendo espressamente che il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 45 (Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **modifica l'articolo 175 del Codice**, con il quale sono state introdotte disposizioni che prevedono nuovi strumenti finalizzati a rendere le procedure di partenariato pubblico-privato più attrattive per gli investitori istituzionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi. Per conseguire il citato obiettivo, si è reso necessario, da un lato, semplificare le procedure, e, dall'altro, individuare, in un'ottica multidisciplinare, strumenti in grado di incentivare le imprese a partecipare alle gare, preservando e valorizzando, al contempo, i necessari presidi di legalità.

Nel dettaglio, infatti, la nuova riformulazione, nel prevedere, diversamente dal precedente testo normativo, un unico parere per i progetti in PPP di interesse statale oppure finanziati con contributo a carico dello Stato, ha stabilito che, con riferimento a quelli di ammontare pari o superiore a 250 milioni di euro, e per i quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, si pronuncia – entro quarantacinque giorni - il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito, anche NARS). Al riguardo, inoltre, è stato precisato rispetto alla precedente formulazione, che, stante la natura non vincolante di tale parere, in luogo del carattere prescrittivo delle delibere rese dal CIPESS, debba sussistere anche un obbligo di motivazione (aggiuntivo) in caso di mancato recepimento delle prescrizioni impartite dallo stesso NARS.

Inoltre, la novella in oggetto introduce un nuovo comma 3 all'articolo 175 del Codice, al fine di prevedere che nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo compreso tra 50 milioni di euro (inclusi) e 250 milioni di euro (esclusi), richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e ai profili contabili, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sul punto, si prevede altresì che il predetto parere viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Analogamente a quanto disciplinato in relazione al parere reso dal NARS ai sensi del comma 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in caso di iniziativa privata.



Conseguentemente, per ragioni di coordinamento, è stato abrogato il comma 4 del medesimo articolo.

Inoltre, è stata introdotta una novella al **comma 7**, considerata la rilevanza del monitoraggio delle operazioni di PPP, in particolar modo con riferimento al monitoraggio dell'impatto delle spese di investimento sull'indicatore della spesa netta, come richiesto dalle nuove regole della Governance europea. In considerazione di quanto precede, pertanto, si è ritenuto necessario, in dettaglio, precisare che gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere informazioni sui contratti stipulati, aventi per oggetto la realizzazione di opere o lavori, e che tale adempimento costituisce condizione di efficacia degli stessi. Infine, la disposizione in esame, mediante l'introduzione di un **comma aggiuntivo 9-bis al citato articolo 175 del Codice**, è finalizzata ad approntare ulteriori misure di semplificazione e armonizzazione della normativa, attraverso il rinvio ai contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, prevedendo che questi siano predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di concerto con l'ANAC. Al fine di verificare la coerenza di tali "format" con le regole Eurostat ed evitare effetti negativi sulla finanza pubblica è stato inoltre previsto, nella redazione di tali documenti, anche il coinvolgimento del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 46 (Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

La disposizione in esame dispone, sostanzialmente, **la soppressione del primo periodo dell'articolo 177, comma 3, del Codice**, il quale precisa la differenza tra la traslazione del rischio operativo e altri accadimenti contrattuali, prevedendo che ai fini della valutazione del rischio operativo, in quanto conseguenza economica di un evento incerto, non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

La novella, valutata insieme al DIPE, si rende necessaria per allineare la formulazione dell'articolo 177 alla direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni e per evitare ambiguità tra il riferimento dell'articolo 177, comma 3, ai "fattori eccezionali", come normalmente rientranti nel rischio operativo a carico dell'operatore economico, e il riferimento dell'articolo 192 agli "eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili" come ordinaria causa di rinegoziazione del contratto.

La citata direttiva europea non include infatti i "fattori eccezionali" tra quelli rientranti nel rischio operativo, ma si limita a far riferimento (considerando n. 20 della direttiva) ai fattori al di fuori del controllo delle parti. Resta fermo, in ogni caso, il principio di derivazione euro-unitaria (che peraltro è già implicito nell'articolo 177, comma 2) per cui il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori estranei al controllo delle parti. A tal fine, non rilevano quindi rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



#### **Articolo 47 (Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

In materia di revisione del contratto di concessione, l'**articolo 192, comma 3, del Codice** prevede che, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'articolo, al fine di semplificare il procedimento sopra descritto, **novella il citato articolo 192, comma 3 del Codice**, prevedendo che, nei medesimi casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS, la revisione sia subordinata direttamente al parere non vincolante del NARS, senza che sia più necessaria l'emissione del parere del DIPE, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, tuttavia, è stato precisato, che, stante la natura non vincolante di tale parere, in luogo della valutazione del DIPE, debba sussistere anche un obbligo di motivazione (aggiuntivo) in caso di mancato recepimento delle prescrizioni impartite dallo stesso NARS.

Come ulteriore misura di semplificazione, si prevede, inoltre, che, nei casi diversi da quelli sopra riferiti, sia facoltà dell'ente concedente sottoporre o meno la revisione del contratto al previo parere del NARS.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 48 (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

La disposizione in esame **sostituisce integralmente l'articolo 193 del Codice**, che disciplina la procedura di affidamento della realizzazione in concessione di lavori o servizi mediante lo strumento della finanza di progetto quale particolare modalità di finanziamento delle concessioni. L'istituto del project financing, che ha assunto un ruolo di crescente importanza nell'ordinamento interno, offrendo una via di fuga rispetto alla dicotomia tra finanziamento delle opere a totale carico dell'amministrazione o ricorso esclusivo al mercato, per mezzo di forme di cofinanziamento pubblico-privato, peraltro, rientra, trasversalmente, all'interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, all'interno delle misure per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche, quindi nell'ambito sia della 'M1C2-11-12 Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza' sia della 'M1C1-73-quinquies Riforma 1.10 - Entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti'.

Per quanto concerne la menzionata 'M1C1-73-quinquies Riforma 1.10', sono state previste nuove misure tese, nel complesso, ad aumentare il livello di professionalizzazione, anche sul piano della formazione, nonché ad incentivare il ricorso alla qualificazione. In particolare, con la misura in esame, nell'ottica di incrementare l'efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni, è stato assunto l'impegno di ridefinire l'istituto del project financing.



La disposizione in esame, da un lato, dà attuazione agli impegni assunti con il PNRR, sostituendo integralmente l'articolo 193, con l'intento di chiarire le modalità applicative dell'istituto per incentivarne ulteriormente l'utilizzo, dall'altro, in considerazione dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione INFR (2018)2273. *“Non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE”*, introduce specifiche disposizioni che mirano ad assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte di proposte di progetto di fattibilità.

In particolare, la nuova disposizione fornisce, innanzi tutto, l'inquadramento generale delle due principali procedure di finanza di progetto, *i.e.* a iniziativa privata e a iniziativa pubblica, introducendo, nell'ambito della disciplina dell'iniziativa, puntuali vincoli di trasparenza in capo agli enti concedenti nel caso in cui un operatore economico, prima della presentazione di una formale proposta, intenda trasmettere (come avviene diffusamente nella prassi) una preliminare manifestazione di interesse nei confronti di un dato progetto. A tal fine, è previsto che un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. Qualora l'ente concedente comunichi all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta, sono trasmesse all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale.

Viene quindi delineata la procedura di finanza di progetto su iniziativa privata, prevedendo che gli operatori economici, in qualità di promotore, possano presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato. Le proposte presentate non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse. Quanto ai contenuti della proposta, rispetto alla formulazione originaria, la novella precisa che nella proposta deve essere incluso il progetto di fattibilità redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'Allegato I.7 (di nuova introduzione), nonché l'indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore.

Inoltre, per assicurare il rispetto del principio di trasparenza, si specifica che le proposte presentate siano pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di proposte relative al medesimo intervento da parte di altri operatori economici (proponenti).

La disposizione, inoltre, provvede a disciplinare puntualmente la procedura di selezione delle proposte che sono ritenute di interesse pubblico, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni. La selezione è effettuata tenendo conto della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente. A valle della citata procedura, è previsto che l'ente concedente pubblici sul proprio sito istituzionale e comunichi ai soggetti interessati le proposte selezionate.

Si prevede, altresì, che le proposte individuate siano soggette ad una valutazione anche comparativa di fattibilità da parte dell'ente concedente, invitando se necessario il promotore o i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. Resta ferma la facoltà di indire una



conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale fase di valutazione si conclude provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati, entro termini stabiliti, prorogabili per comprovate esigenze istruttorie.

Una rilevante innovazione rispetto alla disciplina vigente risiede nella previsione, prevista dal comma 7, che il progetto di fattibilità, selezionato all'esito della valutazione descritta, deve essere integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 (che disciplina i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica) ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38 del Codice.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. All'esito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il promotore ovvero il proponente apportano al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le opportune modifiche.

Pertanto, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 del Codice e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139 del Codice. L'ente concedente indica quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo e prevede l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto al promotore ovvero al proponente. Per quanto riguarda le modalità dell'esercizio del diritto di prelazione, la norma effettua specifici chiarimenti con riferimento a molteplici fattispecie. Occorre, in ogni caso, precisare che il diritto di prelazione viene riconosciuto all'operatore che ha presentato il progetto che poi è stato approvato: pertanto, l'operatore titolare del diritto di prelazione può non coincidere con l'originario promotore.

In sede di gara, i concorrenti (tra cui rientrano il promotore e il proponente), in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. In ogni caso, si prevede che le offerte siano corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.

Viene poi previsto che, in relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte, ferma restando la loro autonomia decisionale. Tale facoltà viene riconosciuta anche nell'ipotesi di *project financing* ad iniziativa pubblica.

La novella, inoltre, prevede che il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti



gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Infine, la disposizione in esame disciplina la finanza di progetto a iniziativa pubblica, prevedendo che l'ente concedente, anche tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse presentate ai sensi del comma 2, può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte.

Infine, sono individuate le modalità di valutazione delle proposte e di svolgimento della procedura di gara nel rispetto delle disposizioni procedurali illustrate per la finanza di progetto ad iniziativa privata.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 49 (Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo interviene **sull'articolo 197 del Codice**, che definisce e disciplina il contratto di disponibilità. In particolare, si **modifica l'articolo 197, comma 1**, per precisare, anche in coerenza con la modifica apportata all'articolo 175 del Codice, che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 50 (Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo interviene **sull'articolo 201 del Codice**, che disciplina i contratti di partenariato sociale. In particolare, si **modifica l'articolo 201, comma 1, del Codice**, precisando che, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 197 del Codice, i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, si **modifica l'articolo 201, comma 2, del Codice**, ai sensi del quale le parti determinano il contenuto dei contratti tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC, per precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



#### **Articolo 51 (Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **modifica l'articolo 202 del Codice**, che disciplina la cessione di immobili in cambio di opere. In particolare, si modifica il **comma 1 dell'articolo 202 del Codice** per precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall'ANAC e i contratti-tipo sono predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 52 (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo in esame **modifica l'articolo 209 del Codice**, che ha disposto la sostituzione dell'articolo 121 Codice del processo amministrativo, al fine di allineare la disciplina in materia di pubblicazione degli atti di gara con le disposizioni interne al Codice. In particolare, viene soppresso il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 53 (Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **interviene sull'articolo 215 del Codice** che disciplina l'istituto del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), organismo previsto per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto.

In particolare, **apporta modifiche al comma 1, dell'articolo 215 del Codice** per circoscrivere l'operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l'istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l'eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Si chiarisce, inoltre, in coerenza con quanto previsto (anche) dall'articolo 1 dell'Allegato V.2, che l'istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 54 (Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'**articolo 216 del Codice** esplicita l'ambito oggettivo dell'attività dei CCT, prevedendo al **comma 1**, l'acquisizione obbligatoria del parere (che ha carattere obbligatorio ma non vincolante) del collegio consultivo tecnico nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori



diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture.

Con la novella in esame, al **comma 1, lett. b)**, si prevedono modifiche al citato **comma 1 dell'articolo 216 del Codice** in coordinamento con quelle apportate all'articolo 215 disponendo l'espunzione del riferimento agli affidamenti di servizi e forniture con riguardo alla richiesta obbligatoria del parere del CCT, inoltre si è provveduto a perimetrare con maggior dettaglio l'ambito oggettivo dell'attività del CCT nei casi di rilascio di pareri obbligatori. Nel dettaglio, si prevede che nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o di una determinazione del collegio e specificando che se le parti convengono che le determinazioni del collegio possano assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., sia preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.

Al **comma 1, lett. c)**, del presente decreto si apportano modifiche al **comma 2 dell'articolo 216 del Codice**, finalizzate a prevedere che l'acquisizione del parere del Collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.

Alla luce delle modifiche apportate, è infine modificata la rubrica dell'articolo in "*Pareri e determinazioni obbligatorie*" (**comma 1, lett. a)**).

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 55 (Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo in esame **modifica l'articolo 217 comma 1, secondo periodo, del Codice** al fine di escludere che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di parere anche per la risoluzione.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 56 (Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo in esame **modifica l'articolo 219 del Codice** che prevede che il CCT venga sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

In particolare, si **aggiunge il comma 1-bis**, per precisare il momento in cui il contratto si considera eseguito, fugando eventuali incertezze interpretative.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



#### **Articolo 57 (Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **interviene sull'articolo 221 del Codice**, che disciplina le funzioni della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si **modifica il comma 3, sopprimendone i periodi successivi al primo**, che prevedono, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia, l'istituzione di uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk), il quale effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Posto il decorso del termine di dodici mesi dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia, la disposizione in esame sopprime le disposizioni che hanno istituito il menzionato help desk.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 58 (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **apporta alcune modifiche all'articolo 222 del Codice** che dispone il riordino e la revisione delle competenze dell'ANAC.

In particolare:

- ï **sopprime l'ultimo periodo del comma 7** al fine di eliminare il riferimento ivi contenuto all'articolo 109 (Reputazione dell'impresa) del Codice, per esigenze di coordinamento;
- ï **modifica il comma 10** al fine di eliminare il riferimento alle informazioni rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109 tra le informazioni da inserire nel casellario.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 59 (Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **interviene sull'articolo 223 del Codice** che disciplina le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **apportando modifiche al comma 2, lettera f)** per correggere un errato riferimento ai progetti di "fattibilità e definitivi", posto che, ai sensi dell'articolo 41, i livelli di progettazione sono solamente due e non più tre.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 60 (Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo **interviene sull'articolo 225 del Codice**, recante la disciplina transitoria e di coordinamento, il cui comma 1 dispone, tra l'altro, che la pubblicazione di informazioni ulteriori,



complementari o aggiuntive rispetto ai bandi o agli avvisi pubblicati avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante.

In particolare:

- ï **inserisce il comma 5-bis** finalizzato a dettare una disciplina transitoria, precisando che l'attività di direzione dei lavori, di supporto tecnico alle attività del RUP e di dirigente competente alla formazione del programma triennale, può essere svolta, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale. La *ratio* della disposizione in commento si rinviene nell'opportunità di consentire agli operatori economici aventi nel proprio organico personale privo del titolo di studio richiesto dalla legislazione vigente, di ottenere o rinnovare le certificazioni SOA, considerando quale requisito per il direttore tecnico anche la maturata esperienza professionale almeno quinquennale.
- ï **abroga il comma 14**, posto che la disposizione prevede un termine di novanta giorni decorrente dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 61 (Inserimento dell'Articolo 225-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

La disposizione in esame è volta ad introdurre un nuovo **articolo 225-bis del Codice** al fine di ricomprendervi ulteriori disposizioni transitorie scaturenti dalle modifiche apportate dal decreto legislativo in esame.

In particolare, il **comma 1** prevede che il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, sia adottato dall'AgID, di intesa con l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 2** prevede che la nuova disciplina derivante dalla novella all'**articolo 43 del codice** non si applica ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 già avviati alla data di entrata in vigore della medesima disciplina a condizione che sia stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7. del medesimo decreto legislativo.

Sotto altro profilo, il **comma 3** precisa che le modifiche apportate agli **articoli da 215 a 219 e all'Allegato V.2 del Codice**, successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data.

Infine, il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 193, così come novellate dal presente decreto, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si chiarisce, altresì, che per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente



concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 62 (Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)**

Come noto, uno dei più significativi elementi di novità del codice è rappresentato dal fatto che il medesimo codice è immediatamente “autoesecutivo”, consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare senza operare rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi.

Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione, suggerito dal Consiglio di Stato, che opera sulla quasi totalità degli allegati al codice, che hanno valenza legislativa in prima applicazione e regolamentare a regime.

Non sono stati interessati dal procedimento sopra delineato esclusivamente gli allegati:

- ï I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti, recante le definizioni del codice;
- ï I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione;
- ï II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

La novella in commento, al fine di cristallizzare tale procedimento immaginato dal codice, e di razionalizzarlo sotto il profilo esclusivamente formale di chiarezza delle fonti, inserisce, **al comma 1, l’articolo 226-bis al Codice** con il compito di “*reductio ad unum*” (*rectius* nuovo articolo 226-bis) delle varie disposizioni di “delegificazione” ora inserite “a pettine” nei vari articoli di riferimento dei rispettivi allegati.

In particolare, il **comma 1 dell’articolo 226-bis del Codice** rinvia ad uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 che possano ricomprendere la disciplina degli allegati per i quali il Codice già autorizza l’utilizzo della citata procedura mentre il **comma 2 dell’articolo 226-bis del Codice** introduce la stessa opzione anche per i regolamenti da adottarsi ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 della legge n. 400 del 1988, in aderenza a quanto già autorizzato con riferimento ai singoli allegati.

Il **comma 3 dell’articolo 226-bis del Codice** detta, invece, la disciplina riferita a quegli allegati per i quali il Codice aveva rinviato, in fase attuativa di prima modifica, a meri decreti di natura non regolamentare.

Si fa riferimento, in particolare, all’Allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, per il quale si prevede che lo stesso è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e all’Allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche per il quale



si rinvia a un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il **comma 4 dell'articolo 226-bis del Codice** precisa, infine, che gli allegati, sostituiti ai sensi dell'articolo in commento, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti che operano una sostituzione integrale, anche in qualità di allegato al codice.

Ai fini di coordinamento con l'introduzione dell'articolo 226-bis, il **comma 2 della novella** in esame reca le abrogazioni necessarie.

**In considerazione del carattere ordinamentale e di semplificazione, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 63 (Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo in esame, come previsto dall'articolo 1 del presente schema (che apporta modifiche all'articolo 11 del Codice), **inserisce l'Allegato I.01 del Codice**, per disciplinare, da un lato, i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2 del Codice, del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni; e, dall'altro, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 64 (Modifiche all'allegato I.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo **apporta modifiche all'Allegato I.1 al Codice**, che reca le definizioni, individuando i soggetti cui il codice si applica (articolo. 1), i contratti che il codice disciplina (articolo 2) e le procedure e gli strumenti di cui possono avvalersi le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (articolo 3).

In particolare, le modifiche apportate all'Allegato in esame costituiscono coordinamenti interni con le novelle apportate dal presente decreto e, in particolare:

- **all'articolo 1, comma 1, inserisce la lettera d-bis)**, recante la definizione di “amministrazione procedente” (in coordinamento con la modifica apportata all'articolo 38 del Codice) e **le lettere t-bis) e t-ter)**, recanti, rispettivamente, la definizione di “persone con disabilità” e “persone svantaggiate”;
- **all'articolo 2, comma 1, sostituisce la lettera i)**, al fine di meglio definire il “contratto di disponibilità”;
- **all'articolo 3, comma 1, lettera q)**, vengono apportate modifiche per chiarire meglio la definizione di “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”;
- **all'articolo 3, comma 1, inserisce le lettere q-bis) a q-septies)** per introdurre, rispettivamente, le definizioni di “ambiente di condivisione dei dati”, “coordinatore dei flussi informativi di commessa”, “gestore dei processi digitali”, “contenitore informativo”, “modello informativo” e “livelli di fabbisogno informativo”;



- **all'articolo 3, comma 1, modifica la lettera u)**, che reca la definizione di “lotto quantitativo”, al fine di chiarire la menzionata definizione. In particolare, la specificazione si rende necessaria per evitare che la creazione di lotti quantitativi non funzionalmente autonomi possa alimentare la realizzazione di opere incompiute. Con la novella in esame, si riconosce quindi la possibilità di aggiudicare lotti quantitativi, al fine anche di incentivare la partecipazione delle PMI alle fasi successive del progetto, purché tale scelta appaia coerente con una programmazione complessivamente idonea a garantire la funzionalità dell'opera. Il requisito di autonomia funzionale non è quindi più parametrato al singolo lotto quantitativo, purché la programmazione delle aggiudicazioni relative ai diversi lotti garantisca l'impegno della stazione appaltante a realizzare un'opera funzionalmente autonoma;

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 65 (Modifiche all'allegato I.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo **interviene sull'Allegato I.2 al Codice**, che declina le attività del RUP.

In particolare:

- a) **modifica l'articolo 2, comma 1**, per chiarire che il RUP e gli eventuali responsabili di fase possono avvalersi del personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore per lo svolgimento di attività operative nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC. Inoltre, si chiarisce, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 del codice, che il RUP possa essere individuato tra i dipendenti anche non di ruolo;
- b) **modifica l'articolo 8**, recante i compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione. In particolare:
  - **inserisce la lettera s-bis), al comma 1**, per disporre che il RUP sia tenuto a rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore; e
  - **sostituisce il comma 4** al fine di apportare una modifica di coordinamento tra quanto previsto la citato articolo 8 e l'articolo 32 dell'Allegato II.14. Invero, il menzionato articolo 32 disciplina le ipotesi nelle quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere necessariamente soggetto diverso dal RUP. Pertanto, con la modifica in esame, si introduce un rinvio all'articolo 32 dell'allegato II.14 per l'individuazione dei casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere soggetto diverso dal RUP;
- c) **modifica l'articolo 9, comma 6**, per precisare che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 66 (Modifiche all'allegato I.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**



L'articolo **interviene sull'Allegato I. 3 al Codice**, che individua i termini delle procedure di appalto e di concessione.

Le modifiche al menzionato Allegato I.3 si sono rese necessarie per coordinare le disposizioni ivi contenute con le modifiche apportate all'articolo 17 del Codice dall'articolo 3.

In particolare, **modifica il comma 1** al fine di prevedere, per gli appalti di lavori, un termine massimo di tre mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto, per la pubblicazione dei documenti iniziali di gara. Tale novella si pone come direttamente correlata all'introduzione del comma 3-bis all'articolo 17: invero, viene stabilito che il termine massimo che deve intercorrere tra la validazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire è pari a tre mesi.

Conseguentemente, la novella in esame **modifica la rubrica, e i commi 3, 4 e 5**, per coordinare le relative disposizioni con la richiamata modifica al comma 1.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 67 (Modifiche all'allegato I.5 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo **interviene sull'Allegato I.5 al Codice**, che disciplina gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

Segnatamente, la novella in esame:

a) **modifica l'articolo 3**, e, in particolare:

- **inserisce il comma 1-bis** al fine di specificare che l'obbligo di inserire i lavori in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni;
- **sostituisce il comma 3**, per tener conto delle modifiche apportate in tema di digitalizzazione;
- **sostituisce il comma 14** per adeguarne il testo alle nuove disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;

b) **modifica l'articolo 4, comma 3**, apportando un coordinamento con quanto puntualmente previsto dalla delibera ANAC n. 264 del 2023;

c) **modifica l'articolo 5** per adeguare la terminologia utilizzata dalle nuove disposizioni del Codice (ed alle conseguenti delibere ANAC) in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare:

- **il comma 5**, di cui sostituisce il primo e il terzo periodo;
- **il comma 8**, per correzioni di mero *drafting*;
- **il comma 10**, che viene sostituito;

d) **modifica l'articolo 6**, e in particolare:

- **apporta una modifica di drafting**, sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi";
- **inserisce il comma 1-bis** al fine di specificare che l'obbligo di inserire le forniture di beni e l'acquisizione di servizi in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente, anche in caso di ricorso a enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni;



- **sostituisce il comma 3** al fine di adeguare il testo della disposizione alle disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;
- **abroga il comma 12** al fine di eliminare un disallineamento testuale, in quanto, il presente adempimento, già previsto nell'articolo 21, comma 6, del previgente codice, è stato riprodotto dalla vigente normativa esclusivamente nell'Allegato in esame, ma non anche nell'articolo 37.
- **inserisce il comma 13-bis** assicurando un coordinamento con le disposizioni del Codice in materia di digitalizzazione ed alla relativa terminologia;

e) **modifica l'articolo 7**, e in particolare:

- **apporta una modifica di drafting**, sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi";
- **inserisce i commi 3-bis e 3-ter** al fine di colmare la mancanza di analoga previsione nel comparto delle forniture e dei servizi (prevista *in subiecta materia*, a legislazione vigente, solo per i lavori);
- **abroga il comma 5 dell'articolo** al fine di eliminare un disallineamento testuale, in quanto, il presente adempimento, già previsto nell'articolo 21, comma 6, del previgente codice, è stato riprodotto dalla vigente normativa esclusivamente nell'Allegato in esame, ma non anche nell'articolo 37.
- **sostituisce il comma 10** al fine di precisare che oggetto di pubblicazione sono i programmi aggiornati nella loro interezza, ovvero così come risultanti dalle modifiche di cui al comma 9 (e non le sole modifiche apportate al programma precedente come si poteva erroneamente intendere dall'attuale formulazione). Inoltre, nel rispetto del comma 4 dell'articolo 37 del codice si ribadisce che anche per essi valgono gli stessi obblighi di pubblicazione del primo programma approvato;

f) **modifica l'articolo 8**, e in particolare:

- **modifica il comma 1**, per apportare una modifica di drafting (sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi") e di coordinamento per equiparare la disciplina applicabile ai lavori a quella in materia di acquisti di beni e servizi in materia di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
- **sostituisce il comma 2** per consentire un più immediato riferimento alle procedure di gara di centrali uniche di committenza e soggetti aggregatori, prevedendo l'inserimento, qualora disponibile, del CIG dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata;

g) **modifica l'articolo 9, comma 1**, per apportare una modifica di drafting, sostituendo l'espressione "acquisti di forniture e servizi" con "acquisti di beni e servizi".

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 68 (Modifiche all'Allegato I.7 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo **interviene sull'Allegato I.7 al Codice**, che definisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli



enti concedenti devono predisporre. In particolare, coerentemente con il principio del risultato, sono definiti i requisiti delle prestazioni che devono essere previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica e viene precisato che, qualora vengano impiegati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione debba, altresì, contenere il capitolato informativo.

La disposizione, in riscontro delle proposte degli *stakeholders* acquisite in sede di consultazione, oltre a provvedere a una migliore organizzazione dell'articolato, anche mediante semplici spostamenti di commi, per rendere più chiaro e lineare il contenuto dell'allegato, inserisce nuovi commi con i quali è stata prevista la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che vengano adottati i metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera (piano preliminare di manutenzione), del Piano di Sicurezza e coordinamento, della dimensione temporale, del piano particellare di esproprio, della dimensione economica (computo metrico ed estimativo).

Segnatamente, la novella in esame:

a) **modifica l'articolo 1, sostituendo il comma 2**, per recare una implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43 del Codice di carattere più generale e non riferita esclusivamente alla modellazione del contesto e dello stato di fatto. Inoltre, viene eliminato il legame fra il quadro esigenziale e l'adozione dei predetti metodi e strumenti in quanto non coerente con i contenuti del quadro esigenziale stesso, nonché aggiornata la caratterizzazione dei modelli informativi in coerenza con le norme tecniche UNI EN ISO 19650;

b) **modifica l'articolo 2, commi 1 e 4, lettere a) e c)**, per provvedere all'aggiornamento della caratterizzazione dei modelli informativi in coerenza con le norme tecniche afferenti alla citata serie UNI EN ISO 19650, generalizza il riferimento all'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice come supporto allo sviluppo delle alternative progettuali, eliminando il riferimento esclusivo ai modelli informativi quale strumento di illustrazione delle alterative progettuali;

c) **modifica l'articolo 3**, per apportare modifiche lessicali al testo in coerenza con i termini tecnici in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, esplicitando in modo più chiaro i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) in materia di gestione informativa digitale e rispetto agli obiettivi relativi ai livelli di progettazione. Tale aggiornamento è reso coerente con i contenuti della serie di norme tecniche UNI EN ISO 19650. Si segnala, inoltre, la novella integrativa in base alla quale all'interno del DIP, qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale.

d) **inserisce l'articolo 4-bis** in tema di progettazione di servizi e forniture, con il quale si prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. Viene altresì specificato che i contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice;

e) **modifica l'articolo 5, comma 1** con riferimento all'articolazione dei quadri economici dell'opera o del lavoro. In particolare, **sostituisce la lettera a)** al fine di chiarire che i lavori sono a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso. In tal modo, al



fine di assicurare e garantire il livello qualitativo delle prestazioni, nonché una più corretta computazione delle lavorazioni, si è introdotto un *favor* per i lavori “a misura”, rendendo quelli c.d. “a corpo” come residuali e da prevedere solo previa espressa motivazione che ne evidenzi la necessità in relazione alle esigenze specifiche della stazione appaltante sottese ad uno specifico appalto;

f) **modifica l'articolo 6**, per introdurre, in materia di elaborazione del PFTE, il riferimento, finora limitato ai modelli informativi, ad altre sorgenti di informazione ai fini della rappresentazione delle caratteristiche del contesto, e, in particolare, all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale che fanno riferimento ai processi di gestione delle informazioni indipendentemente dalla loro sorgente specifica. Viene, inoltre, prevista l'eventualità, in caso di appalto integrato su PFTE, di redazione del capitolato informativo. In particolare:

- **sostituisce il comma 2;**

- **al comma 4, lettera d)**, inserisce il riferimento alla procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8 tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8;

- **al comma 7**, apporta modifiche alle lettere c) e g), alla lettera o) sopprime l'ultimo periodo, sostituisce la lettera p) e alla lettera q) sopprime l'ultimo periodo;

- **abroga il comma 8;**

- **inserisce un comma 8-bis**, che si coordina con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 41 del Codice, al fine di prevedere i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, che possono essere affidati sulla base del PFTE;

g) **inserisce l'articolo 6-bis**, ove vengono declinati i contenuti del progetto di fattibilità richiesto per la procedura di finanza di progetto, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate dal promotore o dal proponente ai sensi dell'articolo 193 del Codice;

h) **modifica l'articolo 9, comma 1**, per chiarire che nella relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve essere illustrata l'attività svolta nell'ambito della prima fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.8 come modificato dal presente decreto) e non deve essere illustrato l'esito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in quanto in questa fase progettuale non si può conoscere tale esito;

i) **sostituisce l'articolo 12, comma 1**, per apportare modifiche lessicali in coerenza con i contenuti del Codice e degli allegati. Con riferimento agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento all'Allegato I.9, nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi;

l) **modifica l'articolo 13, del quale sostituisce i commi 1 e 2 e abroga i commi 3 e 4**. L'articolo presentava un refuso, riferendosi al capitolato informativo in luogo della corretta Relazione specialistica sulla modellazione informativa. Per tale ragione, il testo di tale articolo è stato aggiornato dettagliando finalità e contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa;

m) **inserisce l'articolo 13-bis**, in quanto, analogamente all'articolo 13 che riporta i contenuti della Relazione Specialistica sulla modellazione informativa e ai successivi articoli che esplicitano i contenuti degli elaborati progettuali, si è ritenuto opportuno definire i contenuti dei modelli informativi che rappresentano essi stessi un elaborato progettuale; **inserisce, inoltre, l'articolo 13-ter**, ove sono definiti i contenuti del capitolato informativo;



n) **modifica l'articolo 15, inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**, prevedendo, per il caso in cui vengano adottati i metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che le informazioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro siano integrate anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere. Inoltre, si prevede che i modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale. Infine, si precisa che nei casi di cui al nuovo comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi;

o) **modifica l'articolo 16, inserendo i commi 2-bis e 2-ter**, ove viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo di massima);

p) **modifica l'articolo 18, sostituendo il comma 2**, che utilizza un lessico (4D e 5D) non codificato e incoerente con le norme tecniche, **e inserendo il comma 2-bis** per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma);

q) **modifica l'articolo 19, sostituendo il comma 10, e inserendo i commi 10-bis e 10-ter**, per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

r) **modifica l'articolo 22**. In particolare:

- **abroga il comma 2**, in quanto, in aderenza alla struttura di articoli che definisce il PFTE, i contenuti che definiscono il capitolato informativo vengono fatti confluire, opportunamente revisionati, nel nuovo articolo 32-ter;

- **al comma 4, aggiunge le lettere p-bis) e p-ter)**, prevedendo l'introduzione nei contenuti del progetto esecutivo sia dei modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa sia del capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;

- **abroga il comma 5**, i cui contenuti, opportunamente revisionati, confluiscono, in coordinamento, nell'articolo 25, comma 4, in quanto in tale articolo vengono disciplinati i contenuti degli elaborati grafici;

s) **modifica l'articolo 23, abrogando il comma 5**, in quanto il relativo contenuto viene fatto confluire nel nuovo articolo 32-bis;

t) **modifica l'articolo 24, abrogando il comma 4**, in quanto il relativo contenuto viene fatto confluire nel nuovo articolo 32-bis;

u) **modifica l'articolo 25, sostituendo il comma 4**, per trasfondere quanto abrogato all'articolo 22, comma 5. Con riferimento agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento alle disposizioni di cui all'Allegato I.9, nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi;

v) **modifica l'articolo 26, abrogando il comma 10**, in quanto il contenuto sarebbe risultato ridondante rispetto alla disciplina di cui al nuovo articolo 32-bis;

z) **modifica l'articolo 27, sostituendo il comma 9**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della



pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti (piano di manutenzione);

aa) **modifica l'articolo 27, inserendo i commi 9-bis e 9-ter** per chiarire che i modelli informativi possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo;

bb) **modifica l'articolo 28, inserendo i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

cc) **modifica l'articolo 30**. In particolare:

- **inserisce, al comma 4, la lettera d-bis**), per prevedere che, nell'ambito UNI ISO 21500, vi è l'obiettivo di garantire una gestione efficace, coerente ed integrata dei dati e delle informazioni progettuali relazionandoli agli elementi della WBS;

- **sostituisce il comma 5 e inserisce il comma 5-bis**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma);

dd) **modifica l'articolo 31**. In particolare:

- **al comma 1, apporta modifiche al primo, al secondo periodo e al terzo periodo**, in materia di predisposizione del computo metrico estimativo in coordinamento con le novelle illustrate nei nuovi commi precedenti;

- **sostituisce il comma 8 e inserisce il comma 8-bis**, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo);

ee) dopo l'articolo 32:

- **inserisce l'articolo 32-bis**, per disciplinare, in analogia al PFTE, i contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa per il progetto esecutivo;

- **inserisce l'articolo 32-ter**, per definire, in analogia agli articoli che descrivono i contenuti degli altri elaborati progettuali, i contenuti del capitolato informativo del progetto esecutivo;

ff) **modifica l'articolo 33**. In particolare:

- **sostituisce il comma 6 e inserisce il comma 6-bis** per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice a supporto delle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi (piano particellare di esproprio);

gg) **modifica l'articolo 35**, per apportare modifiche di *drafting*;

hh) **modifica l'articolo 36**, per apportare modifiche di *drafting*;

ii) **modifica l'articolo 37, sostituendo il comma 4**, al fine di coordinamento e di renderne coerente la formulazione con quella relativa agli altri commi dello stesso articolo;

ll) **modifica l'articolo 38, comma 1**, per correggere un refuso nell'indicazione della norma UNI EN ISO e **comma 2**, per precisare che il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto è chiamato a individuare, in sede di offerta, un direttore tecnico, in luogo di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica;



mm) **modifica l'articolo 40, inserendo al comma 2, le lettere i-bis) e i-ter)**, al fine di esplicitare, nei casi di adozione di metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, i principi generali per la verifica della documentazione progettuale inerente alla gestione informativa digitale, e **abrogando il comma 3**;

nn) **modifica l'articolo 41, comma 1, sopprimendo il secondo periodo**, in quanto si riferisce a contenuti del capitolato informativo già esplicitati negli articoli specifici.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 69 (Modifiche all'Allegato I.8 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo interviene sull'**Allegato I.8 al Codice**, che disciplina la Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 1.

In particolare, **viene modificato l'articolo 1, in particolare ai commi 1, 2, 7 e 8**. Infatti, i commi citati, non descrivono in modo chiaro le diverse fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Inoltre, il comma 8 dispone che l'intera procedura di verifica preventiva di interesse archeologico si concluda in 90 giorni. Tale tempistica non risulta realizzabile in fase di DOCFAP per la frequente indisponibilità delle aree, non ancora espropriate, e non è coerente con le due fasi individuate ai sensi degli articoli 38, comma 8, e 39, comma 7 (rispettivamente, verifica di assoggettabilità e indagini archeologiche) che possono essere anche disgiunte (prima e dopo la conclusione della conferenza dei servizi). Le modifiche introdotte sono finalizzate a specificare espressamente le due fasi della procedura, chiarendo che la fase 2 è eventuale in quanto a seguito delle procedure propedeutiche riferite alla fase 1 potrebbe determinarsi la non necessità di procedere alla definitiva procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Infine, al comma 8 è stato disposto che l'eventuale seconda fase della procedura si deve concludere entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini (e non dalla richiesta del soprintendente di cui al comma 4) con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 70 (Modifiche all'Allegato I.9 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo apporta modifiche all'**Allegato I.9 al Codice**, che attiene ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, disciplina tutti i profili specificamente indicati dal comma 4 dell'articolo 43 del Codice.

L'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, integrata con altre metodologie gestionali quali il project management, comporta un processo di *change management* all'interno di una stazione appaltante; pertanto, è stata necessaria una vera e propria integrazione tra i vari aspetti evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione.

In particolare, **il comma 1, lettera a)** della novella modifica **l'articolo 1** e segnatamente:



- 1) **modifica il comma 1** apportando una modifica di *drafting*;
- 2) **sostituisce il comma 2**, per effettuare il riferimento corretto ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice, evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione; in particolare, per l'importanza che riveste la gestione di tali strumenti, si è fatto riferimento al piano di adozione degli strumenti *hardware* e *software* al fine di garantirne aggiornamento e funzionalità; infine è stato meglio descritto l'ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell'organizzazione in un'ottica di controllo di gestione e miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità;
- 3) **inserisce il comma 2-bis**, nel quale viene trasfuso, opportunamente revisionato, il contenuto dell'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 1 (abrogato dal numero 5) della novella in esame). Si ritiene opportuno, infatti, subito dopo il comma 2 che definisce gli adempimenti delle stazioni appaltanti, rappresentare l'importanza di definire i requisiti informativi ai fini dello sviluppo dei modelli informativi a partire da quelli che sono gli obiettivi strategici di organizzazione e in funzione dello specifico livello di progettazione;
- 4) **sostituisce il comma 3**, al fine di garantire l'adozione dei metodi e strumenti di cui all'articolo 43 del Codice, prevede che all'atto della nomina, le figure professionali richiamate nel comma posseggano già le competenze necessarie, che possono derivare anche dalla diretta esperienza professionale oltre che dalla già prevista formazione;
- 5) **sopprime l'ultimo periodo del comma 4**, connesso agli adempimenti di cui al comma 2, il quale viene trasfuso, in una forma più organica e rappresentativa del processo di formulazione dei requisiti informativi, nel comma 2 bis;
- 6) **sostituisce il secondo periodo del comma 5**, al fine di correggere il riferimento ai modelli informativi mediante il ricorso all'utilizzo della definizione ufficiale della ISO 19650 di modello informativo e contenitore informativo;
- 7) **modifica una parola al comma 6**, al fine di aggiornarlo alle forme lessicali più coerenti al Codice e alle norme tecniche di settore;
- 8) **sostituisce il comma 8**, al fine di aggiornarlo alle forme lessicali più coerenti al Codice e alle norme tecniche di settore;
- 9) **modifica il secondo periodo del comma 9**, al fine di integrare il riferimento alle responsabilità, oltre che agli obblighi, dell'appaltatore in materia di gestione informativa digitale;
- 10) **modifica il comma 10**, al fine di disciplinare in modo più chiaro il flusso dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa e rappresentarne finalità e contenuti di massima. In particolare:
  - **sopprime la lettera a)**;
  - **sostituisce le lettere b) e c)**;
  - **apporta modifiche alle lettere e) e g)**;
  - **sostituisce la lettera h)**;



- **apporta modifiche alla lettera i);**

11) **sostituisce il comma 11**, al fine di evidenziare, nell'ambito degli appalti lavori, sul concetto di aggiornamento dei modelli informativi durante la fase realizzativa per la consegna all'organo di collaudo. In coerenza con quanto definito negli allegati I.7 e II.14, viene inoltre richiamata anche la relazione specialistica sulla modellazione informativa;

12) **modifica il comma 12** al fine di aggiornarlo dal punto di vista lessicale. Segnatamente:

- **sostituisce l'alinea e la lettera b);**

- **sopprime la lettera c);**

- **sostituisce la lettera d);**

- **sopprime la lettera e)**, in quanto fa riferimento a processi non ancora codificati;

- **sostituisce la lettera f);**

- **apporta modifiche alla lettera h);**

- **apporta modifiche alla lettera i);**

- **sostituisce la lettera l);**

- **apporta delle modifiche lessicali alle lettere q) e r)**, correlate alla modifica apportata al comma 1.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 71 (Modifiche all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

L'articolo interviene sull'**Allegato I.10 al Codice**, che contiene l'elencazione tassativa delle attività tecniche per le quali è prevista la corresponsione degli appositi incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice.

In particolare, la disposizione **integra l'elenco delle attività tecniche** a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure da remunerare, ricomprendendo anche l'attività di coordinamento dei flussi informativi, alla luce delle novelle apportate all'intero Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 72 (Modifiche all'Allegato I.11 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

Il provvedimento interviene sull'**Allegato I.11 al Codice**, che disciplina l'organizzazione, le competenze, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale modifica, in particolare, interviene sull'**articolo 8, comma 1 dell'Allegato I.11 al Codice** ed è volta a prevedere che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia scelto



tra i dirigenti tecnici di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La stessa disposizione è stata prevista anche per i quattro Presidenti di Sezione. Tale previsione si rende necessaria per garantire che le figure apicali del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano in possesso di un elevato profilo tecnico e di una consolidata esperienza, anche sotto l'aspetto amministrativo, nel campo delle grandi infrastrutture e delle opere pubbliche.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 73 (Modifiche all'Allegato I.13 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

Interviene sull'**Allegato I.13 al Codice**, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Codice.

In particolare, apporta modifiche all'**articolo 2, comma 5, sostituendo il primo periodo e alla Tabella A della Nota di lettura, apportando modifiche al numero 5**), al fine di favorire l'adozione di un lessico coerente con l'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate e afferenti ad un lessico gergale in uso nel settore.

Infine, è stato aggiunto un nuovo articolo 2-bis con i quali sono stabiliti i metodi di calcolo dei punteggi economici.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 74 (Modifiche all'Allegato I.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo interviene sull'**Allegato I.14 al Codice**, che contiene le indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna Regione e Provincia autonoma e riproduce nella sostanza il contenuto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 luglio 2022.

In particolare:

- a) **modifica l'articolo 2, comma 7, sostituendo il primo periodo**, al fine di assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- b) **modifica l'articolo 6**, in materia di prezzari. In particolare, il comma 2 del menzionato articolo 6 disciplina le attività di coordinamento mediante la costituzione di un tavolo di coordinamento, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, per assicurare un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario. Nel dettaglio, la novella in esame:



- **all'alinea e al comma 3** **apporta modifiche** per precisare che il tavolo di confronto deve avere una natura tecnica, e non di mero coordinamento, e che lo stesso è presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
- **alla lettera f)** **apporta modifiche** di coordinamento, al fine di assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate;
- **inserisce la lettera g-bis)**, per introdurre un'ulteriore competenza al tavolo tecnico, *i.e.* quella di definire e realizzare uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.

**Con particolare riferimento ai profili finanziari si evidenzia, in primo luogo, che l'incarico di coordinamento affidato al presidente del Consiglio superiore non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati. In secondo luogo, appare opportuno rilevare che la nuova attività del Tavolo di cui alla lettera g-bis) si pone in linea di continuità e coerenza con le funzioni da esso già svolte e previste a legislazione vigente e, pertanto, può e deve essere espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già attualmente impiegate nei suoi lavori, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 75 (Modifiche all'Allegato II.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo interviene sull'**Allegato II.2 al Codice**, che disciplina i metodi di calcolo della soglia di anomalia individuando diversi modelli.

In particolare, in accoglimento dell'orientamento giurisprudenziale in materia (Consiglio di Stato, sentenza del 1° luglio 2024, n. 5780) e riprendendo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8, del previgente Codice, **modifica il primo paragrafo "METODO A", punto 3)**, per precisare che gli sconti pari o superiori alla soglia stabilita dal Metodo A comporta automaticamente l'esclusione dalla gara.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 76 (Inserimento dell'Allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo **introduce l'Allegato II.2-bis**, che disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto, per sancire il passaggio da un sistema di indici per categorie di opere ad un sistema di indici per lavorazioni. Sono, infatti, state individuate 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), associate ad uno specifico indice, alle quali possono essere ricondotte tutte le categorie di lavori. Con questa semplificazione, vengono drasticamente ridotti i tempi di definizione degli indici, assicurando la piena attuazione della disciplina sulla revisione dei prezzi. L'Allegato individua quindi le formule che, a seconda delle lavorazioni rilevanti nei singoli contratti di appalto, consentono di misurare l'incremento prezzi.



Per gli appalti di servizi e forniture, invece, sono stati censiti circa 500 categorie tramite la classificazione europea CPV e per ciascuna categorie sono stati individuati gli indici o la ponderazione di indici che le stazioni appaltanti devono indicare nel bando. Inoltre, al fine di fornire delle linee operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, nell'Allegato sono contenute diverse disposizioni volte a chiarire aspetti applicativi della disciplina.

L'**articolo 1** indica l'ambito di applicazione delle disposizioni.

L'**articolo 2** prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, ferma restando la possibilità, per gli appalti di servizi e forniture, di inserire nel contratto ulteriori meccanismi di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. Al fine di evitare sovrapposizioni, specifica altresì che l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del Codice, ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi di cui al comma 1. Viene precisato inoltre che, qualora l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi non garantisca comunque il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (e comunque non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, in virtù del richiamo espresso agli istituti civilistici vigenti in materia di esecuzione del contratto, la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In tutti i casi di risoluzione del contratto avvenuta ai sensi del presente comma, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relativa ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti.

L'**articolo 3** disciplina le modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi.

L'**articolo 4** contiene la disciplina per il calcolo dell'indice sintetico revisionale ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori.

L'**articolo 5** contiene la disciplina inerente alla verifica della variazione del costo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi nei contratti di lavori.

L'**articolo 6** disciplina le ipotesi di ricorso a un accordo quadro.

L'**articolo 7** reca i criteri per la rideterminazione, da parte del progettista, dell'indice sintetico di revisione prezzi nelle ipotesi di varianti in corso d'opera, distinguendo, all'uopo, tra varianti di natura meramente quantitativa e varianti di tipo qualitativo.

L'**articolo 8** disciplina le ipotesi di ricorso al subappalto, precisandosi che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono disciplinare le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto.

L'**articolo 9** disciplina le ipotesi di ricorso all'appalto integrato.

L'**articolo 10** disciplina l'utilizzo degli indici revisionali, e delle loro relative disaggregazioni settoriali, applicabili ai contratti di servizi e forniture. In particolare, si precisa che per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

L'**articolo 11** reca, per gli appalti associati ad un codice CPV (Common Procurement Vocabulary) elencato nella **Tabella D**, i criteri da applicare ai fini dell'individuazione dell'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle **D.1.**, **D.2.**



e **D.3**. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante dovrà invece individuare l'indice di revisione ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.

L'**articolo 12** contiene la disciplina inerente alla verifica della variazione del prezzo dei contratti, nonché alle modalità e ai termini di pagamento della revisione prezzi.

L'**articolo 13** detta la disciplina inerente alla revisione prezzi nelle ipotesi di ricorso ad appalti multiservizio o accordi quadro aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture.

L'**articolo 14** disciplina le ipotesi di ricorso al subappalto, precisandosi che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono disciplinare le clausole di revisione prezzi.

L'**articolo 15** reca la copertura economica e finanziaria, prevedendo, in particolare, che le stazioni appaltanti, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, possono utilizzare, oltre alle somme accantonate in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:

- il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione;
- le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione.

L'articolo in esame precisa altresì che in caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del Codice.

Infine, si prevede che quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante è tenuta ad attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

L'**articolo 16**, infine, specifica l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni in commento, prevedendo che queste si applicano alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di individuazione degli indici di costo, nonché alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato. Conseguentemente, viene precisato che a decorrere dalla data di pubblicazione del citato provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT possono essere utilizzati solo a fini statistici. In tale prospettiva, ai fini di monitoraggio è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti l'Osservatorio sulla revisione prezzi. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La previsione in esame specifica altresì che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri



emolumenti comunque denominati. **Pertanto, dalla disposizione in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, appare opportuno chiarire sin d'ora che l'eventuale integrazione dell'Osservatorio con soggetti di natura privatistica non comporterà l'estensione dei relativi costi nei confronti dei soggetti istituzionali coinvolti, che espletano il loro incarico senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica, anche qualora tale nuovo organismo volesse avvalersi di un supporto tecnico ad hoc, che, in ogni caso, opererebbe senza corresponsione di emolumenti, rimborsi o gettoni comunque denominati.**

L'Allegato II.2-*bis* in commento contiene al suo interno le Tabelle A, B, C e D. Nel dettaglio:

- la **TABELLA A** si articola nella **TABELLA A.1**, che reca l'elenco delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 del Codice, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale e nella **TABELLA A.2**, che individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse;
- la **TABELLA B** riporta la metodologia di calcolo dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale;
- la **TABELLA C** riporta l'alternativa metodologica di calcolo dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, che può essere prevista nei documenti iniziali di gara;
- la **TABELLA D** riporta l'elenco dei CPV ed è suddivisa nelle Tabelle **D.1** (recante l'elenco dei CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT), **D.2** (recante l'elenco dei CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT da scegliere da una selezione di indici) e **D.3** (recante l'elenco dei CPV con associazione ad un indice composto con ponderazione di indici ISTAT).

**Le risorse necessarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi rientrano nel quadro economico dei relativi interventi ovvero nella disponibilità della stazione appaltante e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 77 (Modifiche all'Allegato II.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo **interviene sull'Allegato II.3 al Codice**, che reca la disciplina per i soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti, in attuazione dell'articolo 61, commi 4 e 5 del Codice, **modificandone la rubrica** al fine di effettuare un coordinamento interno.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 78 (Modifiche all'Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **interviene sull'Allegato II.4 al Codice**, che, in attuazione degli articoli 62 e 63 del Codice, reca disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, al fine di armonizzarne i contenuti alle modifiche apportate alla parte codicistica. Segnatamente:



a) **modifica l'articolo 3** e, in particolare:

- **sostituisce il comma 5**, al fine di specificare l'ambito oggettivo e oggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisando, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli "enti concedenti". Trattasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate all'articolo 62, comma 18, del Codice;

- **interviene sul comma 6**, al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2026, agli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura, ovvero, in mancanza, del responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Tale facoltà era già prevista sino al 30 giugno 2024;

b) **modifica l'articolo 4 sostituendo il comma 4**. In particolare, si precisa che ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice;

c) **modifica l'articolo 5** e, in particolare, si **sostituisce il comma 5**, al fine di specificare l'ambito oggettivo e oggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisandosi, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli "enti concedenti". Trattasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate all'articolo 62, comma 18, del Codice;

d) **sostituisce l'articolo 8** al fine di consentire alle stazioni appaltanti di conformarsi progressivamente e gradualmente ai nuovi obblighi inerenti alla qualificazione per la fase esecutiva del contratto, che, in effetti, costituisce una novità assoluta introdotta dal Codice. Le modifiche apportate all'articolo 8 rispondono infatti all'esigenza di rendere le previsioni in esame compatibili con lo stato dell'arte in cui versano le stazioni appaltanti (soprattutto medio-piccole) in ordine alla maturazione dei requisiti richiesti per la qualificazione alla esecuzione dei contratti pubblici. L'individuazione e la perimetrazione, inoltre, dei requisiti richiesti per la qualificazione, se da un lato appaiono maggiormente rispondenti anche alle richieste presentate sul punto dalla Commissione europea nell'ambito delle interlocuzioni occorse per l'attuazione delle milestones PNRR (MIC1 73- bis), dall'altro, rendono il sistema di qualificazione relativo alla esecuzione del contratto in linea con l'effettivo contesto amministrativo di riferimento;

e) si interviene sull'**articolo 11 dell'Allegato II.4 al Codice**, inerente alla revisione della qualificazione. Nel dettaglio si interviene sull'**alinea del comma 2**, al fine di chiarire che la valutazione ivi prevista da parte dell'ANAC non è facoltativa ma obbligatoria. Inoltre, si riformula la **lettera a)**, con l'obiettivo di prevedere tra i requisiti premianti da valutare in sede di revisione, non solo la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, ma anche l'aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate, anche al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione. Si inseriscono inoltre le **lettere b-bis) e b-ter)** che introducono nuovi requisiti premianti, quali la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate e l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media i centoquindici giorni. Si inseriscono,



poi, i **commi 4-bis e 4-ter**, al fine di prevedere che le stazioni appaltanti debbano monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. In tale ottica, si stabilisce che quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti debbano comunicare tempestivamente all'ANAC un piano di riorganizzazione. A seguito di tale comunicazione, il nuovo comma 4-ter dispone che l'ANAC è chiamata a valutare, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. È inserito, infine, il **comma 4-quater**, al fine di prevedere che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione ad ANAC o la mancata adozione delle misure proposte per superare le cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del Codice;

- f) in primo luogo, **inserisce l'articolo 13-bis, al fine di** attribuire al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 (integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui non spettano gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese di alcun genere, come previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), ulteriori funzioni di supporto e monitoraggio ai soggetti aggregatori; in secondo luogo, **inserisce l'articolo 13-ter**, rubricato "Disposizioni transitorie", il quale introduce un regime transitorio per salvaguardare la qualificazione medio tempore ottenuta dalle stazioni appaltanti sulla base della disciplina previgente alle modifiche apportate dal decreto in esame;
- g) **sostituisce la Tabella A**, relativa ai requisiti, ulteriori a quelli obbligatori di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato II.4 al Codice, per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti, che consentono alla stazione appaltante di ottenere un punteggio aggiuntivo secondo il grado di possesso;
- h) **sostituisce la Tabella B**, relativa ai requisiti, ulteriori a quelli obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1, dell'Allegato II.4 al Codice, per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture, che consentono alla stazione appaltante di ottenere un punteggio aggiuntivo secondo il grado di possesso;
- i) **sostituisce la Tabella C**, che riporta gli indicatori elementari e i pesi afferenti ai requisiti di qualificazione, al fine di aggiornarla alle modifiche su illustrate;
- l) **aggiunge due nuove tabelle**, la **Tabella C-bis** e la **Tabella C-ter**, che riguardano i requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, dell'Allegato II.4 al Codice, come novellato dalla lettera e), rispettivamente, per l'esecuzione dei lavori e per l'esecuzione di servizi e forniture.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Articolo 79 (Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)**



L'articolo **inserisce l'Allegato II.6-bis** per definire e disciplinare il contenuto dell'accordo di collaborazione, in diretta attuazione dell'inserimento del nuovo articolo 82-bis al Codice e in coerenza con le *best practices* internazionali.

In particolare, il nuovo istituto viene definito come l'accordo plurilaterale con il quale le parti che svolgono un ruolo significativo nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano gli impegni, le attività e gli obiettivi della loro collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, anche mediante il riconoscimento di premialità per la realizzazione degli obiettivi fissati e la definizione di meccanismi di prevenzione dei rischi e risoluzione delle controversie che possono insorgere nella fase di esecuzione.

Inoltre, l'allegato reca le linee guida per la redazione del citato accordo, promuovendo una responsabilizzazione di soggetti coinvolti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, dal punto di vista di rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 80 (Modifiche all'Allegato II.10 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo **interviene sull'Allegato II.10**, che individua le violazioni gravi degli obblighi in materia di imposte e tasse e degli obblighi previdenziali rilevanti ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In particolare, **modifica l'articolo 1, comma 2**, che disciplina le modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da parte delle stazioni appaltanti, prevedendo che lo stesso sia acquisito tramite l'accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Tale modifica, invero, si coordina con quelle apportate in tema di digitalizzazione e di interoperabilità tra le banche dati.

**La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 81 (Modifiche all'Allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'articolo **interviene sull'Allegato II.12**, che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, nonché i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Segnatamente:

- a) **modifica l'articolo 11, sostituendo una parola al comma 5**, che consente all'impresa di ottenere una dilazione da parte della SOA a condizione che il debito venga garantito da un "RID", sistema bancario con il quale si autorizza un addebito su conto corrente bancario, in quanto il citato sistema "RID" risulta superato dal nuovo sistema denominato "SEPA";
- b) **modifica l'articolo 16, apportando modifiche al comma 10**, al fine di chiarire che il soggetto richiedente l'attestazione di qualificazione è chiamato a presentare alla SOA perizia giurata, redatta



da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio, sia in caso di fusione che in caso di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;

c) **modifica l'articolo 17, sostituendo il comma 5**, al fine di precisare che tra i requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono ricompresi le idonee referenze bancarie e il patrimonio netto, mentre non rileva, allo scopo, il requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;

d) **modifica l'articolo 18, apportando modifiche al comma 15**, al fine di aggiornare la disposizione alla normativa sopravvenuta, in quanto i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati agli Enti Previdenziali non sono più adottati;

e) **modifica l'articolo 23, apportando modifiche al comma 1, lettera b), numero 2)**, al fine di prevedere che l'impresa affidataria possa utilizzare i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo al fine di determinare la cifra di affari complessiva;

f) **modifica l'articolo 24, sopprimendo la parola “autentica” al comma 5, lettera a)**, per rendere coerente la norma – che prevede che le dichiarazioni del committente non tenuto all'applicazione del Codice debbano essere corredate anche da una “copia autentica del progetto approvato”, e dunque da un documento necessariamente cartaceo – con il decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD) e con le disposizioni sulla digitalizzazione improntate alla massima semplificazione ed efficienza;

g) **modifica l'articolo 25 inserendo il comma 2-bis** per prevedere che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni. Ciò, al fine di preservare la continuità amministrativa e il reperimento di personale qualificato, in quanto gli operatori economici potranno così continuare ad avere nel proprio organico personale necessario all'ottenimento o al rinnovo delle certificazioni SOA;

h) **modifica l'articolo 40 inserendo il comma 1-bis** per prevedere che nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10 per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto. Si prevede, altresì, che per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

**Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Articolo 82 (Modifiche all'Allegato II.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**



L'**Allegato II. 14 al Codice** è dedicato alla fase di esecuzione del contratto e si suddivide in n. 2 Capi, uno dedicato all'esecuzione dei contratti di lavoro e uno afferente ai contratti di servizi e forniture.

Invero, il Capo I si articola in n. III Sezioni, dedicate, rispettivamente, alla direzione lavori, all'esecuzione senso stretto e al collaudo.

La novella in esame, al **comma 1, lettere a), b) e c)** apportano delle modifiche alla Sezione II afferente all'esecuzione in senso stretto dei contratti di lavori al fine di allineare le disposizioni alle novelle apportate in tema di digitalizzazione, chiarendo le modalità di utilizzo dei sistemi digitali. Inoltre, si precisa che il **comma 1, lettera c), punto 4** della novella introduce un **comma 11-bis all'articolo 12 dell'Allegato II.14 al Codice** al fine di introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro. In particolare, si prevede che per detta tipologia di appalti è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In tali casi, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Tale disposizione si coordina con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) dell'Allegato II.14 al Codice che prevede la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata, dandone, pertanto, concreta applicazione.

**La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e di semplificazione e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Invece, il **comma 1, lettera d)** apporta delle modifiche all'**articolo 29 dell'Allegato II. 14 al Codice** in materia di determinazione dei compensi dei collaudatori, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 116 del Codice. Le modifiche proposte sono finalizzate a disciplinare la determinazione dei compensi dei membri che fanno parte di una commissione di collaudo.

Tale modifica si rende necessaria in quanto, sulla base del quadro normativo attuale, le stazioni appaltanti forniscono interpretazioni non univoche nella determinazione del corrispettivo. La indeterminatezza deriva dallo stratificarsi di normative diversificate nel tempo nella materia in esame.

Pertanto, si è proceduto nel senso di stabilire che nel caso di commissione di collaudo, il compenso del singolo non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo, stabilendo che esso debba essere calcolato una sola volta, e poi diviso tra tutti i componenti della commissione. La divisione si opera considerando che al presidente della commissione medesima spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto a quello spettante agli altri componenti. Per il rimborso delle spese si prevede che, riprendendo la formulazione previgente, lo stesso può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.

**La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei compensi dei collaudatori sono posti in capo al quadro economico dell'opera da realizzare.**

**lettera e)**, si prevede l'inserimento di un nuovo articolo 29-bis finalizzato a stabilire come devono essere calcolati i compensi della segreteria eventualmente costituita ai fini del collaudo,



stabilendo che tali compensi, fino ad un massimo del 5 per cento, in caso di singolo collaudatore graveranno sul compenso del medesimo e in caso di commissione di collaudo graveranno su ciascun componente in proporzione al relativo compenso.

**La disposizione introdotta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le somme previste per la segreteria, ove costituita, sono a carico dei compensi previsti per il collaudatore, ovvero per la commissione di collaudo.**

Infine, alla **lettera f)**, vengono apportate modifiche all'**articolo 32 dell'Allegato II. 14 al Codice**, al fine di chiarire il riferimento alla particolare importanza dei contratti di servizi e forniture (per i quali è previsto che il direttore dell'esecuzione del contratto sia un soggetto diverso dal RUP), introducendo il riferimento ad una soglia superiore a 500.000 euro.

**La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 83 (Modifiche all'Allegato II.18 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'**Allegato II.18 al Codice** disciplina la qualificazione dei soggetti, la progettazione e il collaudo nel settore dei beni culturali.

Le modifiche apportate all'**articolo 4, comma 2 e all'articolo 18, comma 1, lettera c) dell'Allegato II.18 al Codice** rappresentano dei coordinamenti formali necessari al fine di superare dei refusi presenti nelle disposizioni vigenti.

**La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 84 (Sostituzione dell'Allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'**Allegato V.2 al Codice** disciplina le modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico.

La novella in esame apporta una **sostituzione integrale del menzionato Allegato V.2 al Codice** al fine di risolvere criticità operative emerse durante l'attuazione delle disposizioni sul funzionamento del collegio consultivo tecnico.

Come si evince dalla descrizione dei singoli articoli ripostata nella relazione illustrativa, sono state inserite nell'allegato, con le opportune modificazioni e integrazioni, le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 oltre che le disposizioni relative ai tetti sui compensi disciplinate dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 in modo tale da consentire di unificare la disciplina sull'attività dei CCT in un unico testo normativo.

**La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che gli oneri derivanti dalle attività del CCT devono trovare integrale copertura all'interno di quadri economici dei singoli progetti. In ogni caso, si rappresenta che la disciplina**



**introdotta prevede dei limiti ai compensi dei componenti più stringenti rispetto a quelli in essere alla data di entrata in vigore del decreto**

#### **Articolo 85 (Modifiche all'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023)**

L'**Allegato V.3 al Codice** disciplina le modalità di formazione della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 221 del Codice.

La novella in esame integra la composizione della Cabina di regia con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR.

**Le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che l'articolo 5 dell'Allegato V.3 al Codice prevede espressamente che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato Allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 86 (Clausola di invarianza finanziaria)**

**La disposizione in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Viene, altresì, precisato che le amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 87 (Entrata in vigore)**

L'articolo reca l'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto legislativo.

